



Il presente Set Informativo Modulo PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività.

Proteggi i tuoi beni con...

- Prevenzione e Assistenza ai locali, per avere subito a tua disposizione soluzioni per prevenire o risolvere velocemente problemi relativi al tuo immobile;
- **IN SOLIDITÀ**, la protezione economica in caso di danni ai beni a causa di Incendio, Esplosione, Scoppio, eventi straordinari e impianti, eventi atmosferici, calamità naturali ed eventi catastrofici. È possibile scegliere tra la formula Incendio All Risks e la formula Incendio e altri eventi Rischi nominati.
In particolare, è possibile proteggersi per danni a locali, macchinari e attrezzature, e adempiere all'obbligo dell'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici;
- **IN SOLIDITÀ VERSO TERZI**, per proteggere il patrimonio dalla responsabilità civile che può derivare dalla proprietà degli immobili.



Scopri la Protezione dell'attività di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni, Responsabilità civile da proprietà di Fabbricati, Assistenza

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani
Modulo Protezione dell'Attività

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione dell'Attività del prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è destinato all'assicurazione di proprietari di immobili ceduti in locazione o ad altro titolo a piccole imprese di produzione e artigiani per i rischi di danni ai beni, Assistenza, e, in via opzionale, per la responsabilità civile da proprietà di Fabbricati.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA

Sezione accessoria che può essere attivata con le Garanzie base del Modulo.

✓ ASSISTENZA AI LOCALI

Pacchetto di Prestazioni legate ad interventi di emergenza relative ai locali dell'azienda: *Invio di un idraulico; danni d'acqua; Invio di un elettricista; Fornitura temporanea di energia elettrica; Invio di un fabbro; Invio di un serrandista; Invio di un frigorista; Invio di un vetraio nelle 24 h; Invio di un sorvegliante; Rientro anticipato; Trasloco.*

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS

La forma All Risks della copertura Incendio copre:

- ✓ i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento, **salvo quanto escluso in modo espresso;**
- ✓ le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro e per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite o solo parzialmente danneggiate dal Sinistro;
- ✓ le maggiori spese sostenute per la riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le Partite: "Fabbricato"; "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento".

In aggiunta, possono essere assicurate anche le seguenti Partite: "Impianti di energia rinnovabile"; "Lastre esterne".

Col pagamento di un Premio aggiuntivo:

- la copertura può essere estesa a: Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; Fabbricati a uso civile abitazione; Effetti domestici
 - possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: *Ricorso terzi; Onorari dei periti e consulenti; Perdita di affitti; Beni presso altre ubicazioni estesa; Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature; Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature; Spese di ricerca senza danno materiale diretto;*
- EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI:** *Eventi atmosferici (vento e grandine); Grandine su fragili; Sovraccarico neve; Sovraccarico neve estesa; Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari termici; Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati;*
- sono previste le seguenti ulteriori opzioni per ampliare la copertura: *Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile; Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi; Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili.*

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

La forma Rischi nominati copre:

- ✓ i Danni materiali e diretti ai beni assicurati da Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, Implosione, onda sonora, caduta di aeromobili e veicoli spaziali, sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto, urto di veicoli, rovina di ascensori e montacarichi;
- ✓ le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro e per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite o solo parzialmente danneggiate dal Sinistro;
- ✓ le maggiori spese sostenute per la riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le seguenti Partite: "Fabbricato"; "Macchinari, attrezzature e arredamento".

In aggiunta, possono essere assicurate anche le seguenti Partite: "Impianti di energia rinnovabile"; "Lastre esterne".

Col pagamento di un Premio aggiuntivo

- la copertura può essere estesa a: Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; Fabbricati a uso civile abitazione; Effetti domestici



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

✗ **Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da:**

dolo dell'Assicurato; Alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali; fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; guida di veicoli o natanti a motore senza l'abilitazione prescritta, salvo il caso di guida con patente scaduta se in possesso dei requisiti per il rinnovo; uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio; tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro; abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni; operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio; partecipazione a delitti, anche tentati; pratica di alcuni sport (pugilato, lotta, arti marziali, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci/idrosci, kite-surfing, immersione con autorespiratore; paracadutismo; sport con uso di veicoli e natanti a motore); partecipazione a competizioni (o relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche non a carattere ricreativo; pratica di sport come attività professionale, anche secondaria, con un reddito di qualunque tipo; attività con uso di esplosivi o armi da fuoco; lavori in miniera, nel sottosuolo, in cave a giorno, pozzi e gallerie; attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore, pilota, personale di equipaggio di aerei; attività con uso di impalcature superiori ai 3 metri.

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS

Sono esclusi i danni

- ✗ **che si verificano in occasione dei seguenti eventi se manca la prova che il Sinistro non ha avuto con questi alcun rapporto:** insurrezione; Esplosione, emanazione di calore, radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche; Maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; inquinamento in genere o contaminazione ambientale; trasporto o movimentazione dei beni assicurati al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
- ✗ **causati dai o dovuti ai seguenti eventi:** assestamenti, restringimenti o dilatazioni che non sono conseguenza di altri eventi non esclusi; interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggiano le Merci in lavorazione; anormale funzionamento di Macchinari non causato da altro evento non escluso e smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati; deterioramento o logorio che sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento; contaminazione di Merci non causata da altro evento non escluso; errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle Merci, vizio di Merci prodotte

Sono inoltre esclusi i danni

- ✗ **causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;**
- ✗ **che derivano da ordinanze di Autorità;**
- ✗ **di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;**
- ✗ **di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee e apparecchiature di fusione;**
- ✗ **che derivano da: difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipula del contratto o da eventi per i quali deve rispondere il costruttore o il fornitore; Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità di Macchine elettroniche o altri beni senza causare agli stessi un Danno materiale e diretto;**

- possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: *Ricorso terzi; Perdita di affitti; Beni presso altre ubicazioni estesa; EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI: Eventi sociopolitici; Acqua condotta e altri fluidi condotti; Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti; Spese di ricerca senza danno materiale diretto; Traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature; Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature; Fenomeno elettrico - EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI: Eventi atmosferici (vento e grandine); Grandine su fragili; Sovraccarico neve; Sovraccarico neve estesa; Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari termici; Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati;*
- sono previste le seguenti ulteriori opzioni per ampliare la copertura: *Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile; Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi; Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili.*

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

✓ Copre i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.

Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le seguenti Partite: "Fabbricato"; "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"; "Terreni".

Se presente anche la sezione Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischi nominati la copertura può inoltre essere estesa alla Parita "Rimanenze" ("Arredamento" – "Merci").

- ✓ Copre inoltre le spese di riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).
- ✓ Se attiva anche la sezione Incendio All Risks o la sezione Incendio e altri eventi Rischi nominati, sono inoltre coperte anche le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro.
- ✓ Per i Terreni sono coperte solo le spese sostenute per sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, se presente anche la sezione Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischi nominati, possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: *Allagamento e Bombe d'acqua; Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better).*

SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni materiali e corporali involontariamente causati a terzi in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge in qualità di proprietario dei Fabbricati indicati nella Scheda Riepilogativa in cui è esercitata da altri un'attività produttiva o artigianale.
- ✓ Sono compresi **con specifici limiti**: danni da interruzione e sospensione di attività, committenza lavori e danni subiti da coloro che occupano i locali.

Al Modulo Protezione dell'Attività è inoltre abbinato il servizio di consulenza legale telefonica **PRONTO AVVOCATO**, attivo anche col Modulo Protezione del Patrimonio, per affrontare controversie legali, impostare comunicazioni a controparti e ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione agli immobili.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle Somme assicurate e dei Massimali e Limiti di indennizzo rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

- ✗ **da o conseguenza di Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate o di Malattia pandemica o epidemica.**

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

Sono esclusi i danni:

- ✗ **da o conseguenza di Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate;**
- ✗ **che si verificano in occasione di Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questi alcun rapporto;**
- ✗ **causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- ✗ **di smarrimento o sottrazione in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;**
- ✗ **alla macchina o all'impianto in cui si è verificato uno Scoppio o un'Implosione determinati da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- ✗ **che si verificano in conseguenza di un'insurrezione;**
- ✗ **da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;**
- ✗ **da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze compromette la Disponibilità di Macchine elettroniche o di altri beni senza causare un Danno materiale e diretto agli stessi.**

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

La Garanzia non opera se:

- ✗ **i beni immobili sono in costruzione o sono già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi;**
- ✗ **i beni immobili sono gravati da abuso edilizio anche sorto successivamente alla data di costruzione o sono costruiti in carenza di autorizzazioni, nonchè i beni in essi contenuti;**

Sono esclusi i danni:

- ✗ **conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;**
- ✗ **conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;**
- ✗ **relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o che derivano da inquinamento o contaminazione;**
- ✗ **di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti;**
- ✗ **da mancata o anormale distribuzione di energia se non sono diretta conseguenza degli eventi assicurati sulle cose assicurate;**
- ✗ **conseguenti a: perdita o alterazione della funzionalità di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata; utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni.**

SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

✗ **Non sono considerati terzi:**

- i dipendenti dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio e le persone che lo subiscono in conseguenza diretta della partecipazione a un'attività che ha per oggetto i Locali e loro pertinenze e accessori, salvo quanto previsto per la committenza di lavori;
 - i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato e le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli;
 - quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le società controllanti, controllate o collegate.
- ✗ **Sono esclusi i danni che derivano da:** detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o esplosivi; amianto o prodotti contenenti amianto; onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici; circolazione; Furto; umidità, stitilicidio e insalubrità dei Locali; impiego di macchinari o impianti da persona non abilitata; attività svolte da coloro che occupano i Locali; Atto Cyber e Incidente Cyber; inquinamento, interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti suscettibili di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi i danni:

- ✗ **a cose movimentate con gli impianti al servizio dei locali;**
- ✗ **a cose altrui da Incendio, Esplosione o Scoppio e a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;**
- ✗ **a cose che si trovano sui veicoli o al loro interno (in caso di danni a veicoli);**
- ✗ **dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte.**



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Le Garanzie In solidità, In solidità verso terzi e In solidità Eventi naturali operano per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, che si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica *Pronto Avvocato* opera in Italia e in relazione a normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.
- **In caso di Sinistro con danni ai beni**: fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni e, nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta; denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia (sempre in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi); conservare i residui del Sinistro fino al pagamento del danno.
- **In caso di Sinistro di responsabilità civile**: presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni; dare subito notizia a Generali Italia di ogni atto che gli viene notificato tramite Ufficiale Giudiziario; fornire le informazioni, le prove, gli atti e i documenti che occorrono alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- **Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale**: chiamare i numeri telefonici dedicati e fornire le informazioni necessarie.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, Il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione della Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie – compresa la Garanzia iniziale – hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorrenza della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. **Le Garanzie Eventi atmosferici e Calamità naturali ed eventi catastrofici**, hanno sempre durata annuale e per esse non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio. Tali garanzie **iniziano a operare dopo un periodo iniziale di inefficacia di 15 giorni**.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie**. Tale facoltà non è prevista per la Garanzia *Pronto Avvocato*.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. **Il Contraente che stipula il contratto in qualità di consumatore e Generali Italia, se previsto per le specifiche Garanzie e nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le stesse, possono inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Tale facoltà non è prevista per le Garanzie Prevenzione e Assistenza e per la Garanzia Pronto Avvocato. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni, Responsabilità Civile da proprietà di Fabbricati, Assistenza



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Protezione dell'Attività

data di aggiornamento: 28.06.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchese,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali e delle Somme assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO

SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS: *Esclusione danni da Eventi sociopolitici; Esclusione danni da Fenomeno elettrico; Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e da gelo.*



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AI LOCALI: Le Prestazioni non sono dovute nei casi di seguito indicati.

Invio idraulico per interventi di emergenza – Impianto idraulico e Interventi di emergenza per danni d'acqua: allagamento o interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, interruzione o rottura delle tubature esterne all'Azienda e negligenza dell'Assicurato; tracimazione da mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocata da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico provocata da rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili di servizi igienico-sanitari ed elettrodomestici. **Invio di un idraulico per interventi di emergenza – Impianti di riscaldamento:** guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore; società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato; **Invio elettricista per interventi di emergenza e Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda. **Invio elettricista per interventi di emergenza:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato; interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore. **Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS e INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia. Lastre esterne: danni durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai e rigature. **Ricorso terzi:** danni da inquinamento e danni a: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori o figli dell'Assicurato o ai componenti della sua famiglia anagrafica; legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore legale rappresentante dell'Assicurato o alle persone che sono con loro nei rapporti sopra indicati; società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato; cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene. **Perdita di affitti:** danni da Malattia pandemica/epidemia. **Spese di ricerca senza danno materiale e diretto:** spese di ricerca che derivano da infiltrazione di acqua piovana; gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive; gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato; occlusione o rigurgito di fognature. **Eventi atmosferici (vento e grandine): danni a** Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari, verande e coperture di poggiali, balconi o terrazze, tende esterne, tensostrutture, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne, impianti all'aperto non fissati in modo stabile, impianti fotovoltaici e solari termici, capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica, Fabbricati o tettoie aperti e beni posti sotto gli stessi, beni all'aperto, lastre di fibrocemento, manufatti in plastica da grandine - **danni da** stillicidio, umidità, frane, cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso di acqua piovana.

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI – EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia.

Eventi sociopolitici: danni provocati da persone che occupano i Fabbricati per oltre 5 giorni; **di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio, ammanchi;** avvenuti durante confisca, sequestro o requisizione dei beni o serrata. **Acqua condotta e altri fluidi condotti:** danni da umidità, stitlicidio, traboccamento, rigurgito di fognatura, rottura di tubazioni per gelo se interrate, installate all'esterno, senza sistema di protezione anticongelamento o impianti di riscaldamento assenti o fermi da più di 72 ore. **Fenomeno elettrico: danni:** alle Macchine elettroniche o mezzi di trasporto iscritti al PRA; da usura o mancata manutenzione; durante montaggi e smontaggi; da difetti noti all'Assicurato o di cui risponde il fornitore.

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS **Danni da traboccamento d'acqua e altri fluidi e rigurgito fognature:** danni da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica; alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI **Sovraccarico neve: danni da** gelo, valanghe o slavine; **in** Fabbricati in abbandono, in costruzione/rifacimento o non conformi alle norme sui sovraccarichi di neve; a tegole e impermeabilizzazioni; **di** deformazione alle strutture portanti in legno; **a** tende, insegne, installazioni esterne, Fabbricati in legno, in plastica, aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande, coperture di poggiali, balconi, terrazze; **di** rottura e deformazione delle grondaie; di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici o rottura di antenne e camini quando il danno non deriva da crollo totale o parziale del Fabbricato.

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Valgono le esclusioni specifiche di seguito indicate per ciascuna copertura. Sisma: danni da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguono a Sisma; da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; da umidità, stitlicidio, trasudamento, infiltrazione, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo; a beni che non si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti delle Autorità competenti. **Alluvione, Inondazione, Esondazione:** danni da umidità, stitlicidio, trasudamento, infiltrazione; variazione della falda freatica, Frane, maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo; alle Rimanenze poste all'aperto, alle Merci con base dal pavimento minore di 10 cm o in locali interrati o seminterrati. **Frana:** danni da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione; da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; da errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali artificiali, se la frana si è verificata nei dieci anni successivi ai lavori; da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe, slavine; a cose mobili all'aperto; da frane già note o potenzialmente tali. **Sono sempre esclusi:** beni in leasing già assicurati per gli stessi rischi, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro; boschi, coltivazioni, piante, animali; merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se già assicurati; aeromobili e natanti. **Se non attivate Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati,** l'assicurazione non copre le spese di demolizione e sgombero a seguito di Sinistro. **Garanzia accessoria Allagamento e Bombe d'acqua:** danni ai "Terreni" e ai beni mobili all'aperto.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AI LOCALI

Ciascuna Prestazione è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa.

Rientro anticipato: l'Assicurato deve trovarsi a oltre 20 km dalla sede dell'azienda.

Sono sempre escluse le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.

SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS

Delimitazioni per Eventi sociopolitici: danni da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione/distribuzione di energia, alterazione di prodotti da sospensione del lavoro; alterazione o omissione di controlli o manovre.

Delimitazioni per danni da gelo: Generali Italia indennizza solo i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere che esistono nel Fabbricato che contiene i beni assicurati, se l'attività non è stata sospesa per più di 48 ore prima del Sinistro

Delimitazioni per danni da fenomeno elettrico: danni a Macchine elettroniche e Merci; da usura o carenza di manutenzione; che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione o durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula del contratto; dei quali risponde per contratto il costruttore o il fornitore; ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

Delimitazioni per danni da crollo e collasso strutturale di fabbricati e macchinari: danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione

SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS e INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

Si applicano gli Scoperti e le Franchigie di seguito indicati.

Eventi sociopolitici, Acqua condotta e altri fluidi condotti, Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature (forma Incendio e Rischi nominati)/**Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature** (forma All Risks): Scoperti con minimi indicati nella Scheda Riepilogativa; **Fenomeno elettrico:** Scoperti con minimi e massimi indicati nella Scheda Riepilogativa; **Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito di fognature:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa; **Spese di ricerca senza danno materiale e diretto:** Franchigia 500,00 euro.

In assenza del "Permesso di Fuoco" o se accertato che l'Incendio è conseguenza del mancato rispetto delle procedure: 5% (se l'importo complessivo delle Somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" è inferiore a 1.000.000,00 di euro) o 20% (se tale importo è pari o superiore a 1.000.000,00 di euro) - eventuale minimo pari al minimo di Scoperto/Franchigia previsto per tipologia di danno.

SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS

Danni da gelo: Scoperti con minimi e massimi indicati nella Scheda Riepilogativa; **Danni di crollo e collasso strutturale:** Scoperto 10% minimo 300,00 euro – massimo 1.000,00 euro; **Furto e Rapina commessi su portavalori:** Scoperto 20%; **Danni per errori di manovra e movimentazione:** Franchigia 1.000,00 euro; **Danni da ogni altra causa:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa (non si applica ai Sinistri da Incendio, Esplosione, Scoppio).

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI:

Si applicano gli Scoperti con minimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa (**non superiore al 15%**)

Garanzia accessoria Allagamento e Bombe d'acqua: Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.

SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Franchigie: danni a cose **150,00 euro** per Sinistro e danneggiato; Committenza lavori **3.000,00 euro** per lavoratore infortunato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione dell'Attività è rivolto ai soggetti (Persone Fisiche, Imprese) proprietari di un immobile ceduto a qualsiasi titolo per lo svolgimento di un'attività economica di produzione, di installazione, di riparazione e di manutenzione che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:

- il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie delle sezioni base (In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici, In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risk o Incendio e altri eventi Rischi Nominati) e le garanzie accessorie della sezione In Solidità Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici;
- il bisogno di Assistenza e soccorso per le Garanzie Prevenzione e Assistenza e per la Garanzia *Pronto Avvocato*;
- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie accessorie della sezione In Solidità verso terzi – Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato.



Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p>


PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	<p>È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>È possibile attivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>perizia contrattuale</u> per le controversie relative alla determinazione e stima dei danni per tutte le Garanzie In solidità e In solidità Eventi naturali. Le parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante. L'istanza di attivazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia - <u>procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le Garanzie Assistenza , 21,25% per la Garanzia Pronto Avvocato ; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura), per le altre Garanzie .
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.



MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PAG.

PRESENTAZIONE MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	8
CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza	20
Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA AI LOCALI	20
 Che cosa è assicurato?	20
Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	20
Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua	21
Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	21
Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica	21
Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	22
Art. 1.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza	22
Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	22
Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	22
Art. 1.9 Invio di sorvegliante	23
Art. 1.10 Rientro anticipato	23
Art. 1.11 Trasloco	23
Prevenzione e Assistenza – NORME COMUNI	23
 Che cosa NON è assicurato?	23
Art. 2.1 Esclusioni	23
 Ci sono limiti di copertura?	24

Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa	24
Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative	24
 Dove vale la copertura?	24
Art. 4.1 Estensione territoriale	24
 Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti	25
Art. 5.1 Scheda Riepilogativa	24
CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ALL RISKS	26
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	26
Art. 1.1 Rischi Assicurati	26
Art. 1.2 Beni Assicurati	27
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	30
Art. 2.1 Esclusioni	30
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	31
Art. 3.1 Limiti di copertura	31
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	32
Art. 3.3 Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici	32
Art. 3.4 Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti	33
Art. 3.5 Delimitazioni sui danni da gelo	34
Art. 3.6 Delimitazioni sui danni da Fenomeno elettrico	34
Art. 3.7 Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale	34
Art. 3.8 Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione	34
Art. 3.9 Delimitazioni sui danni derivanti da ogni altra causa	34
Art. 3.10 Delimitazioni della garanzia sui beni	35
 <i>Dove vale la copertura?</i>	35
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	35
Con quali condizioni operative assicuriamo	35
Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni – Classificazione costruttiva	35
Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	36
Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile	36
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	37
Art. 6.1 Garanzie accessorie	37
IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI	41
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	43
Art. 7.1 Operatività delle Garanzie In Solidità Eventi Naturali – Danni ai Beni – Eventi Atmosferici	43
Art. 7.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi Atmosferici	44
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	44
Art. 8.1 Scheda Riepilogativa	44

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI	45
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	45
Art. 1.1 Rischi assicurati	45
Art. 1.2 Beni Assicurati	46
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	49
Art. 2.1 Esclusioni	49
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	49
Art. 3.1 Limiti di copertura	49
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	49
 <i>Dove vale la copertura?</i>	50
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	50
Con quali condizioni operative assicuriamo	50
Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni – Classificazione costruttiva	50
Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	51
Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile	52
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	52
Art. 7.1 Garanzie accessorie	52
IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI – EVENTI ATMOSFERICI	58
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	60
Arti. 7.1 Operatività delle Garanzie in Solidità - Danni ai beni – Eventi naturali - Eventi Atmosferici	60
Art. 7.2 Facoltà di recesso – Garanzie Eventi Atmosferici	61
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	61
Art. 8.1 Scheda Riepilogativa	61
CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI	62
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	62
Art. 1.1 Rischi assicurati	62
Art. 1.2 Beni Assicurati	65
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	66
Art. 2.1 Esclusioni	66
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	67
Art. 3.1 Limiti di copertura	67
Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione	67
Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato	67
 <i>Dove vale la copertura?</i>	67
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	71
 <i>Che obblighi ho?</i>	68

Art. 5.1 Diritto d'ispezione	68
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	68
Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofici	68
Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità Eventi Naturali – Danni Ai Beni – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofici	68
 Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	68
Art. 7.1 Scheda Riepilogativa	68
CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	69
 Che cosa è assicurato?	69
Art. 1.1 Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato	69
 Che cosa NON è assicurato?	71
Art. 2.1 Persone non considerate terzi	70
Art. 2.2 Esclusioni	71
 Ci sono limiti di copertura?	71
Art. 3.1 Franchigia per danni a cose	71
 Dove vale la copertura?	71
 Quando e come devo pagare?	71
Art. 4.1 Adeguamento del Premio della Garanzia RC della Proprietà del Fabbricato in caso di aumento del valore del Fabbricato	71
 Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	73
Art. 5.1 Scheda Riepilogativa	73
CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	74
 Che obblighi ho?	74
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	74
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	74
Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	74
 Come posso disdire le Garanzie?	74
Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate	74
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	75
 Come posso disdire le Garanzie?	75
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	75
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO - PREVENZIONE E ASSISTENZA	76
 Che obblighi ho?	76
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	76

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE	76
IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO - ALL RISKS	76
IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI	76
 Che obblighi ho?	76
Premessa	76
Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per	76
Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	77
Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno	78
Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno	78
Art. 1.5 Mandato dei periti	78
Art. 1.6 Valore dei beni assicurati	79
Art. 1.7 Determinazione del danno	79
Art. 1.8 Assicurazione parziale - regola proporzionale	81
Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo	81
Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	82
Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa	82
Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo	82
IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI	84
 Che obblighi ho?	84
<i>Programma di Pronto Intervento Gruppo per</i>	84
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	84
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	84
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	84
Art. 1.4 Mandato dei periti	85
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	85
Art. 1.6 Determinazione del danno	85
Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale	86
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	87
Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	87
Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa	88
Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo	88
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	89
 Che obblighi ho?	89
Art. 1.1 Denuncia di sinistro	89
Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	89
Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali	89
Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo	89
Art. 1.4 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	90

PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione dell'Attività** è parte integrante del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Prevenzione e Assistenza – Assistenza ai locali
- In Solidità - Danni ai beni, nelle due formule alternative che seguono:

FORMULA CON OPZIONE INCENDIO ALL RISKS

- Incendio All Risks
- Eventi Naturali - Eventi Atmosferici
- Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

FORMULA CON OPZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

- Incendio e altri eventi Rischi nominati
- Eventi straordinari e impianti
- Eventi Naturali - Eventi Atmosferici
- Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

- In solidità verso terzi – Garanzia Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni del Modulo Protezione dell'Attività, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione dell'Attività è necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie:

- In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks
- In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati
- In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **possono essere attivate** in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività.

La Sezione In Solidità verso terzi **può essere attivata** con le sezioni In Solidità - Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati.

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Garanzia Prevenzione e Assistenza	Le soluzioni di copertura Prevenzione e Assistenza attivabili con le Garanzie base
Garanzia Pronto Avvocato	Il servizio assicurativo attivo con i Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio
Condizioni di attivazione	Regole per attivare le Garanzie



FORMULA CON OPZIONE INCENDIO ALL RISKS

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ALL RISKS		
<ul style="list-style-type: none"> - Incendio All Risks: Partita “Fabbricato” - Rovina Ascensori e montacarichi - Colpa grave - Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile 		
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)		Attiva con <i>Incendio All Risks</i> - Partita “Fabbricato”
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	Incendio All Risks: sono attivabili le Partite: <ul style="list-style-type: none"> - “Macchinario-attrezzatura- arredamento” - “Lastre esterne” - “Impianti di energia rinnovabile” 	Attivabili in modo indipendente con Partita “Fabbricato”
	Ricorso terzi	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Furto e Rapina commessi su portavalori - Valori e Preziosi - Archivi e supporti informatici - Modelli e stampi - Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre - Trasloco dei beni assicurati 		Attive con <i>Incendio All Risks</i> - Partite “Fabbricato” e “Macchinario -attrezzatura - arredamento”
	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi - Mezzi di trasporto iscritti al PRA - Effetti domestici - Beni presso altre ubicazioni estesa 	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Incendio All Risks</i> - Partite “Fabbricato” e “Macchinario -attrezzatura - arredamento”
	<ul style="list-style-type: none"> - Onorari dei periti e consulenti - Fabbricati a uso civile abitazione 	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Incendio All Risks</i> - Partita “Fabbricato”
	Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> per i codici attività da 231 a 244 riportati nell'Elenco Codici attività alla SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO
	Perdita di affitti	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partita “Fabbricato”, se il Fabbricato è locato a terzi
	Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito delle fognature	<ul style="list-style-type: none"> • Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> • Incompatibile con <i>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</i>
	Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	<ul style="list-style-type: none"> • Attivabile con <i>Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito delle fognature</i> • Incompatibile con <i>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</i>



	Spese di ricerca senza danno materiale diretto	<ul style="list-style-type: none"> • Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partita "Fabbricato". • Incompatibile con <i>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</i>
OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO		
	Esclusione danni da Eventi sociopolitici	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	Esclusione danni da Fenomeno elettrico	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo	<ul style="list-style-type: none"> • Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> • Incompatibile con: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito delle fognature</i> - <i>Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</i> - <i>Spese di ricerca senza danno materiale diretto</i>
IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI –EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI		
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	Eventi atmosferici (vento e grandine)	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	Grandine su fragili	Attivabile con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>
	Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici	Attivabile con <i>Grandine su fragili</i> - Partita "Impianti di energia rinnovabile"
	- Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati - Sovraccarico neve	Attivabili con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>
	Sovraccarico neve estesa	Attivabile con <i>Sovraccarico neve</i>
IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI		
Calamità naturali ed eventi catastrofici	sono attivabili in modo indipendente le Partite: - "Fabbricato" - "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" - "Terreni" per i rischi: - Sisma - Alluvione, Inondazione, Esondazione - Frana	
Beni presso altre ubicazioni		Attiva con <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i> - Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)		Attiva con <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i> - Partita "Fabbricato"
Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile		Attiva se attivata la sezione In Solidità – Danni ai beni - <i>Incendio All Risks</i>
Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile		Attiva se attivata <i>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</i> anche nella sezione In Solidità – Danni ai beni - <i>Incendio All Risks</i>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		



	Calamità naturali ed eventi catastrofici Partita “Rimanenze” (per tale Partita, se attivata, è attiva anche la Garanzia Beni presso altre ubicazioni)	Attivabile con le Partite “Fabbricato” o “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” e con <i>Incendio All risks</i>
	Allagamento e Bombe d’acqua	Attivabile con <i>Incendio All Risks e Alluvione, Inondazione, Esondazione</i>
	Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d’acqua (Build Back Better)	Attivabile con la garanzia base per danni da <i>Alluvione, Inondazione, Esondazione</i> . Attiva anche per danni da <i>Allagamento e Bombe d’acqua</i> , se attivata anche tale garanzia accessoria.

IN SOLIDITÀ VERSO TERZI - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

	Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato compresi anche: - Danni da interruzione di attività - Committenza lavori - Danni subiti da coloro che occupano i Locali	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
--	---	--

FORMULA CON OPZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI		
Incendio e altri eventi Rischi nominati: - Partita “Fabbricato” - Colpa grave - Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile		
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)		Attiva con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Fabbricato”
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	sono attivabili le Partite: - “Macchinario - attrezzatura-arredamento” - “Lastre esterne” - “Impianti di energia rinnovabile	Attivabili in modo indipendente con Partita “Fabbricato”
	Ricorso terzi	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
- Archivi e supporti informatici - Modelli e stampi - Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre - Trasloco dei beni assicurati		Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partite “Fabbricato” e “Macchinario -attrezzatura - arredamento”
	- Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi - Mezzi di trasporto iscritti al PRA - Effetti domestici - Beni presso altre ubicazioni estesa	Attivabili in modo indipendente l’una dall’altra con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partite “Fabbricato” e “Macchinario -attrezzatura - arredamento”
	- Fabbricati a uso civile abitazione	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Fabbricato”



	Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> per i codici attività da 231 a 244 riportati nell'Elenco Codici alla SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO
--	---	--

IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

	- Eventi sociopolitici - Acqua condotta e altri fluidi condotti - Fenomeno elettrico	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	Spese di ricerca e riparazione acqua condotta	Attivabile con <i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i> - Partita "Fabbricato"
	Spese di ricerca senza danno materiale diretto	Attivabile con <i>Spese di ricerca e riparazione acqua condotta</i>
	Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	Attivabile con <i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i>
	Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	Attiva se attivate entrambe le Garanzie accessorie con pagamento di un Premio aggiuntivo: - <i>Spese di ricerca e riparazione acqua condotta</i> - <i>Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</i>
	Spese di ricerca senza danno materiale diretto	Attivabile se attivata <i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i> - Partita "Fabbricato"

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

	Eventi atmosferici (vento e grandine)	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	Grandine su fragili	Attivabile con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i> - Partita "Fabbricato"
	Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici	Attivabile con <i>Grandine su fragili</i> - Partita "Impianti di energia rinnovabile"
	- Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati - Sovraccarico neve	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>
	Sovraccarico neve estesa	Attivabile con <i>Sovraccarico neve</i>

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Calamità naturali ed eventi catastrofici sono attivabili in modo indipendente le Partite: - "Fabbricato" - "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature" - "Terreni" per i rischi: • Sisma • Alluvione, Inondazione, Esondazione • Frana		
Beni presso altre ubicazioni		Attiva con <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i> - Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)		Attiva con <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i> - Partita "Fabbricato"



Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile		Attiva se attivata la sezione In Solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati
Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile		Attiva se attivata <i>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</i> anche nella sezione In Solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	Calamità naturali ed eventi catastrofali Partita “Rimanenze” (per tale Partita è attiva anche la Garanzia Beni presso altre ubicazioni)	Attivabile con le Partite “Fabbricato” o “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” e con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	Allagamento e Bombe d’acqua	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati e Alluvione, Inondazione, Esondazione</i>
	Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d’acqua (Build Back Better)	Attivabile con la garanzia base per danni da <i>Alluvione, Inondazione, Esondazione</i> . Attiva anche per danni da <i>Allagamento e Bombe d’acqua</i> , se attivata anche tale garanzia accessoria.
IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO		
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato Compresi anche: - Danni da interruzione di attività - Committenza lavori - Danni subiti da coloro che occupano i Locali	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>

GARANZIE Prevenzione e Assistenza BASE	GARANZIE PREVENZIONE E ASSISTENZA ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
ASSISTENZA AI LOCALI - <i>Invio di un idraulico per interventi di emergenza</i> - <i>Interventi di emergenza per danni da acqua</i> - <i>Invio di un elettricista per interventi di emergenza</i> - <i>Fornitura temporanea di energia elettrica</i> - <i>Invio di un fabbro per interventi di emergenza</i> - <i>Invio di un serrandista in caso di emergenza</i> - <i>Invio di un frigorista per interventi di emergenza</i> - <i>Invio di un vetraio nelle 24 h</i> - <i>Invio di un sorvegliante</i> - <i>Rientro anticipato</i> - <i>Trasloco</i>		Attivabile con una Garanzia base del Modulo

GARANZIA Pronto Avvocato	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
---------------------------------	----------------------------------



Servizio assicurativo di consulenza legale telefonica	Sempre attiva con il Modulo Protezione dell'Attività. Non attiva se la durata del contratto è tra 2 e 40 anni e il pagamento del Premio è in unica soluzione per l'intero periodo di copertura (per esempio, contratto in abbinamento a un mutuo). Può essere disattivata se attivata la sola garanzia di legge Calamità naturali ed eventi catastrofici.
---	---

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole:** utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;
- **Box con esempi:**

 Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

Per l'attivazione di Prestazioni e servizi di Prevenzione e Assistenza il Contraente o l'Assicurato può contattare i numeri:

Numero Verde **800 572 572**
+39 02 58 240 565 per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti::

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.



CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

Azienda	Il luogo situato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche da cui derivano la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea. Le lesioni devono essere conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio e accertabili in maniera oggettiva.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Prestazione	Assistenza fornita tramite la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia.
Ricovero	Permanenza in Istituto di cura per almeno una notte.
Sinistro	Fatto o avvenimento che si verifica durante la validità dell'Assicurazione che comporta la richiesta di Prestazione o servizi e che rientra in copertura.
Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..
Veicolo	Veicolo a uso proprio di proprietà dell'Azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - autovetture; - moto; - autocarri fino a 35 quintali.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO - ALL RISKS IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI



<p>Addetti (valida anche per la sezione Prevenzione e Assistenza, se attivata)</p>	<p>I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci e i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligata alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?</p> <p>A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. <p>Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.</p> </div>
<p>Allagamento</p>	<p>La presenza di acqua che si è accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.</p>
<p>Alluvione, Inondazione, Esondazione</p>	<p>Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.</p>
<p>Archivi</p>	<p>Raccolta ordinata e sistematica di documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli Archivi Informatici.</p>
<p>Archivio Informatico</p>	<p>Insieme di Dati informatici o di Software memorizzati su Supporti di dati.</p>
<p>Atto Cyber</p>	<p>Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.</p>
<p>Bomba d'acqua</p>	<p>Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua.</p>
<p>Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)</p>	<p>Caratteristiche costruttive conformi alla normativa dettata in materia di edifici pubblici e privati a energia quasi zero (nZEB) prevista dal Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modificazioni e integrazioni.</p>
<p>Confidenzialità</p>	<p>Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.</p>

Costruzioni in bioedilizia	Costruzione edile con: <ul style="list-style-type: none"> • pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia o altre coibentazioni anche combustibili, rivestite o meno da intonaco, che hanno anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; • solai e struttura portante del Tetto anche in legno o in altri materiali combustibili; • copertura comunque costruita.
Danni corporali (valida anche per la sezione In Solidità verso terzi – Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato, se attivata)	Morte o lesioni personali.
Danni diretti	Danno direttamente causati da evento garantito dalla copertura assicurativa.
Danni materiali (valida anche per la sezione In Solidità verso terzi – Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato, se attivata)	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui queste sono necessarie. Tale possibilità è riferibile anche ai Dati informatici, alle informazioni e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
Doloso	Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none"> - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo a Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato	Il complesso delle opere edili (escluso il valore dell'area) compresi: <ul style="list-style-type: none"> • fissi e gli infissi; • impianti fissi al servizio del fabbricato; • gli affreschi, le statue e le decorazioni che non hanno valore artistico; • le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; • le recinzioni, i piazzali, le pavimentazioni esterne; • le quote delle parti di immobile e impianti che costituiscono proprietà comune. È escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Macchinario – Attrezzatura - Arredamento • Impianti di energia rinnovabile



Fenomeno elettrico	<p>La manifestazione dei seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto che di norma funzionano a potenziale diverso; - variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti; - sovratensione: improvviso innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; - arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema Informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema Informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware	<p>Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio: video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.</p> <p>Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</p>
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	<p>I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • idrici; • igienico-sanitari; • di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; • a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali; • ascensori, montacarichi; • elettrici; • di segnalazione e allarme (per esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo). <p>Sono esclusi gli Impianti di energia rinnovabile.</p>



<p>Impianti di energia rinnovabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianto fotovoltaico • Impianto solare termico • Impianto di cogenerazione con recupero dei fumi 	<p>Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno e di ogni altro componente strettamente connesso all'impianto. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine. Sono comprese le batterie di accumulo.</p> <p>Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno e ogni altro componente strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.</p> <p>Unico impianto per la produzione combinata di energia elettrica ed energia termica. Sono compresi solo gli impianti che utilizzano come fonte primaria combustibili fossili o organici non fossili e che recuperano l'energia sprigionata dalla combustione solo attraverso il riutilizzo dei fumi prodotti dalla combustione stessa.</p> <p>Per tutti i tipi di impianto previsti sono comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate; • le componenti elettriche ed elettroniche di esclusiva pertinenza degli impianti. <p>Quanto sopra ovunque posti secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda assicurata.</p>
<p>Implosione</p>	<p>Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.</p>
<p>Incendio</p>	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
<p>Incidente Cyber</p>	<p>Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico;</p> <p>Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.</p>
<p>Incombustibili</p>	<p>Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.</p> <p>Sono considerati convenzionalmente incombustibili i pannelli sandwich certificati MF Approved.</p>
<p>Indennizzo/Risarcimento</p>	<p>La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.</p>
<p>Infiammabili</p>	<p>I gas combustibili come, per esempio, l'acetilene, il metano, l'etano;</p> <p>Le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali, per esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.</p>
<p>Integrità</p>	<p>Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protetti nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici e informazioni effettuati da una terza parte.</p>
<p>Internet</p>	<p>Rete a accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.</p>
<p>Lastre esterne</p>	<p>Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio o insegne infisse nei Fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 50 metri dai Punti perimetrali, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce che non costituiscono insegna.</p>



Lastre interne	Lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'interno dei locali dell'esercizio su vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio. Sono compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni. Sono comprese le fonti di luce che non costituiscono insegna.
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati a un uso strutturale, che consistono in elementi lignei formati da sottili lastre – dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione) e successivamente incollate a caldo tra loro. Sono convenzionalmente considerati Incombustibili.
Macchinario – Attrezzatura – Arredamento	Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento e impianti che non rientrano nelle definizioni di Fabbricato e Impianti di energia rinnovabile, serbatoi e silos non in muratura, Macchine elettroniche. Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto e se aggiunti dall'Assicurato locatario: <ul style="list-style-type: none"> - i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti a esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme; - tappezzerie, rivestimenti, serramenti. È escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Archivi • Archivio Informatico • Supporto di dati • Modelli e stampi • Oggetti personali • Valori
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici e simili) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, anche se hanno componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari), impianti di allarme e segnalazione (per esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenire la diffusione, contenere il contagio o entrambi).
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie in relazione a ciascun Sinistro o a ciascun danneggiato e a ciascuna annualità assicurativa, secondo quanto indicato nelle presenti Condizioni Specifiche e nella Scheda Riepilogativa.



Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti sia semilavorati che finiti, beni in lavorazione, in riparazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione beni mobili non prodotti destinati alla vendita. Nel valore delle merci sono compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali che sono già stati versati.
Modelli e stampi	Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Natanti e imbarcazioni	Unità da diporto e non, a vela, a motore e a remi
Oggetti personali	Oggetti di vestiario e indumenti in genere, calzature, borse e valige, oggetti per la cura della persona e oggetti personali in genere. Non sono compresi Preziosi, Valori e veicoli a motore.
Pannello sandwich	Pannello composto da una struttura metallica esterna che racchiude e contiene al suo interno altro materiale isolante.
Partita	Insieme dei beni assicurati con un'unica somma.
Perdita occulta di acqua	La dispersione di acqua avvenuta in una parte dell'impianto idrico interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.
Preziosi	Oggetti d'oro o di platino o montati su tali metalli; pietre preziose e perle naturali o di coltura; raccolte e collezioni, il tutto per esclusivo uso personale.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne del Fabbricato o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata nei locali indicati nella Scheda Riepilogativa.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Sistema Informatico Sistema IT	Qualsiasi Software, Hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine e impianti controllati dal Sistema Informatico.
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto/ Dati Supporto di	Materiale fisso e intercambiabile a uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o Governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto-Copertura-Solai	Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti



	Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Virus	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, che determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; - una non utilizzabilità dei Dati attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; - una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. <p>È parificato a Virus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, o sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso); • qualsiasi programma creato con dolo o frode allo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto ad Alluvione, Inondazione, Esondazione e a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione ed Esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Archivi	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli Archivi informatici.
Archivio Informatico	Insieme di Dati o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Arredamento	<p>Mobili, arredi e dotazioni di ufficio o dell'esercizio commerciale, mobili e dotazioni di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari e assistenziali.</p> <p>Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto e se aggiunti dall'Assicurato locatario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti; • serramenti; • impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento; • ascensori e montacarichi; • impianti elettrici, impianti d'allarme.
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso di tempo dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua.



Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura	<p>Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento); impianti che non rientrano nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico), serbatoi e silii non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, utensili. Sono compresi Impianti di energie rinnovabili se installati a terra o comunque non sul Fabbricato.</p> <p>Sono comprese le Macchine Elettroniche.</p> <p>Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA e quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Archivi • Archivi informatici • Valori
Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)	Caratteristiche costruttive conformi alla normativa dettata in materia di edifici pubblici e privati a energia quasi zero (nZEB) prevista dal Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modificazioni e integrazioni.
Danni diretti	Danni direttamente causati da evento garantito dalla copertura assicurativa.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Esplodenti	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo a Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; <p>e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.</p>
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato	<p>L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.</p> <p>Sono esclusi i fabbricati in costruzione.</p> <p>È inoltre escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura • Terreni
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Franchigia	Importo fisso convenuto nella Scheda Riepilogativa, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'Indennizzo in caso di Sinistro.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Hardware	<p>Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio: video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.</p> <p>Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</p>



Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura	<p>Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento); impianti che non rientrano nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico), serbatoi e silii non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, utensili. Sono compresi Impianti di energie rinnovabili se installati a terra o comunque non sul Fabbricato.</p> <p>Sono comprese le macchine elettroniche.</p> <p>Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA e quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Archivi • Archivi informatici • Valori
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	<p>I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • idrici; • igienico-sanitari; • di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; • a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali; • ascensori, montacarichi; • elettrici; • di segnalazione e allarme (per esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo). <p>Sono compresi gli Impianti di energie rinnovabili se montati sul Tetto o su altre parti del Fabbricato.</p>
Impianti di energie rinnovabili	<p>Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), turbine idroelettriche, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi anche se di fondazione o interrate.</p>
Implosione	<p>Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.</p>
Incendio	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
Internet	<p>Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.</p>
Macchine elettroniche	<p>L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche e simili) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili.</p> <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, anche se hanno componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari); • beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; • giochi elettronici.
Macchine elettroniche Portatili	<p>Macchine elettroniche che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.</p>
Malattia pandemica o epidemica	<p>Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenire la diffusione, contenere il contagio o entrambi).</p>



Massimale o Limite di Indennizzo	Importo massimo corrisposto per Sinistro che esaurisce gli obblighi da parte di Generali Italia in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Natanti e imbarcazioni	Unità da diporto e non, a vela, a motore e a remi.
Partita	Insieme dei beni assicurati con un'unica somma.
Primo Rischio Assoluto	L'impegno di Generali Italia, in caso di Sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e, anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne del Fabbricato o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Scoperto	Importo convenuto in Polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, se i beni assicurati si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Somma Assicurata	L'importo che rappresenta il massimo esborso da parte di Generali Italia in relazione alle garanzie prestate.
Struttura Antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza del Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche o integrazioni.
Struttura in Bioedilizia	Fabbricato con strutture portanti e pareti esterne in materiali incombustibili e/o in Legno lamellare; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 10% delle loro singole superfici oppure fino al 30% se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.
Struttura in acciaio	Fabbricato con strutture portanti realizzate in acciaio e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Struttura in legno	Fabbricato con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate prevalentemente in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non combustibili e con presenza di materiale plastico, escluse le coibentazioni, al massimo fino al 20%; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità e robustezza.
Strutture in muratura o altro	Strutture non antisismiche costruite con strutture portanti in muratura o materiali diversi da cemento armato o legno o acciaio o Bioedilizia.
Struttura in cemento armato	Strutture portanti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato, prefabbricato o gettato in opera non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: <ul style="list-style-type: none"> - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato se l'area coperta da tale porzione non supera 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; - le armature del Tetto in legno.



Supporto/Supporto di dati	Materiale fisso o intercambiabile a uso memoria di massa per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, contabilizzati nell'attivo dello Stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile (voce "B-II", numero 1).
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o Governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del Fabbricato.
Tetto-Copertura-Solai	<p>Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);</p> <p>Copertura: il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;</p> <p>Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.</p>
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Virus	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, che determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; - una non utilizzabilità dei Dati attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; - una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. <p>È parificato a Virus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, o sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso); • qualsiasi programma creato con dolo o frode allo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.



CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero **+39 02 58 240 565**.

Prevenzione e Assistenza ai locali

La Garanzia Prevenzione e Assistenza:

- può essere attivata con le altre Garanzie del presente Modulo e, se è attivato il Modulo Patrimonio, è abbinata anche a tale Modulo;
- è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

ASSISTENZA AI LOCALI



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

In caso di richiesta di intervento per guasto all'impianto idraulico o all'impianto di riscaldamento dei locali dell'Azienda la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda un idraulico.

Impianto idraulico

Che cosa è assicurato

La prestazione è fornita nei seguenti casi:

- a) allagamento nei locali dell'Azienda provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione:

- per i casi a) e b) per i Sinistri dovuti a:
 - guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda;
 - negligenza dell'Assicurato;
- per il caso c) per i Sinistri dovuti a tracimazione conseguente a:
 - rigurgito di fogna;
 - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici.

Impianto di riscaldamento


Che cosa è assicurato

La prestazione è fornita nei seguenti casi:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'Azienda.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione in caso di guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del



bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera necessari per la riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua

Che cosa è assicurato

In caso di richiesta di intervento per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'Azienda e del relativo contenuto a seguito di danni causati dallo spargimento di acqua, la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda, personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione

- per il caso a) per i Sinistri dovuti a:
 - guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - rottura delle tubature esterne del fabbricato;
 - negligenza dell'Assicurato.
- per il caso b) per i Sinistri dovuti a tracimazione conseguente a:
 - rigurgito di fogna;
 - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro. I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

In caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Azienda dovuta a guasto:

- agli interruttori di accensione
- agli impianti di distribuzione interna
- alle prese di corrente

la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda un elettricista.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione in caso di:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica

Che cosa è assicurato

In caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Azienda dovuta a guasto:

- agli interruttori di accensione
- agli impianti di distribuzione interna



- alle prese di corrente

la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, per la fornitura temporanea di energia elettrica.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione in caso di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Il costo dell'intervento è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

In caso di:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'Azienda che ne rendano impossibile l'accesso;
 - compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'Azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento,
- la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un fabbro.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza

Che cosa è assicurato

In caso di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
 - compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento,
- la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un serrandista.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

In caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un frigorista.

Ci sono limiti di copertura


I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.8 Invio di un vetraio nelle 24h

Che cosa è assicurato

In caso di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, che provocano la rottura delle lastre dei locali assicurati, la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un vetraio nelle 24 ore successive alla telefonata, **esclusi sabato, domenica e festivi**.



Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.9 Invio di sorvegliante

Che cosa è assicurato

In caso di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che hanno colpito i locali assicurati, la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, contatta una società di vigilanza per l'invio di una persona per garantire la sicurezza dei locali assicurati.

Ci sono limiti di copertura

I costi del sorvegliante sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 1.10 Rientro anticipato

Che cosa è assicurato

Se titolare in caso di impresa individuale o il responsabile dell'ubicazione produttiva in caso di impresa svolta in forma societaria deve rientrare presso propria Azienda a causa di:

- uno degli eventi previsti dai precedenti articoli
- furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio,

la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

Se per rientrare più rapidamente l'Assicurato deve abbandonare un Veicolo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un ulteriore biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il recupero del Veicolo.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa fornisce la prestazione solo dopo aver ricevuto adeguata documentazione sulle cause del rientro anticipato.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa fornisce la prestazione quando l'Assicurato si trova a oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Il costo dei biglietti è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.11 Trasloco

Che cosa è assicurato

Se a seguito di incendio, esplosione, scoppio, l'Assicurato deve fare un trasloco, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del tuo mobilio fino alla nuova sede o deposito in Italia.

Ci sono limiti di copertura

Il costo del trasloco è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

Prevenzione e Assistenza - NORME COMUNI




Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati da:

- dolo dell'Assicurato;
- alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali salvo quanto previsto al punto 6 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo salvo quanto previsto al punto 5 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";



- e) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta se al momento del sinistro ha i requisiti per il rinnovo;
- f) uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio salvo quanto previsto al punto 4 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
- g) un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro;
- h) abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- i) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
- j) partecipazione a delitti commessi o tentati dall'Assicurato;
- k) pratica dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, kite-surfing, immersione con autorespiratore;
- l) pratica dello sport del paracadutismo;
- m) pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- n) partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- o) pratica di sport costituenti per te attività professionale principale o secondaria, per la quale si percepisca una qualsiasi fonte di reddito;
- p) svolgimento di attività con uso od impiego di esplosivi e/o armi da fuoco;
- q) svolgimento di lavori in miniera o nel sottosuolo;
- r) svolgimento di lavori in cave a giorno, pozzi e gallerie;
- s) svolgimento dell'attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore nonché pilota o equipaggio di aerei
- t) svolgimento di attività che comportino l'uso di impalcature superiori ai 3 metri.

È inoltre escluso tutto quanto non è indicato nelle singole Prestazioni.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa

Fatte salve le condizioni particolari indicate per ciascuna Prestazione, Generali Italia fornisce le Prestazioni tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un massimo di 3 (tre) volte per annualità assicurativa e in ogni caso fino a esaurimento del massimale indicato in ogni singola Prestazione.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.

Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'Assicurato non utilizza una o più Prestazioni, Generali Italia **non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni operano nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, se non precisato un diverso ambito di operatività nella singola Prestazione.

Quando nelle Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento comprende la Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano.

Le Prestazioni comunque **non operano** nei Paesi:

- che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi:
 - indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0";
 - il cui stato di guerra è noto e del quale è stata data pubblica notizia;
- nei quali, al momento della denuncia di Sinistro o richiesta di assistenza, ci sono tumulti popolari;
- dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta.



 **Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti**

Art. 5.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ALL RISKS



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi Assicurati

Danni materiali e diretti

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da qualsiasi evento, da qualunque causa è determinato, **salvo quanto in seguito escluso**.

Sono compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli causati in maniera non sconsigliata dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

Danni consequenziali

Generali Italia indennizza anche i danni da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi,

se sono conseguenza di eventi indennizzabili in base alla copertura assicurativa che hanno colpito i beni assicurati o altre cose che si trovano a una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno consequenziale.

Rovina Ascensori e montacarichi

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura* della sezione Ci sono limiti di copertura?, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Furto e Rapina commessi su portavalori

Se assicurata la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", a parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura* della sezione Ci sono limiti di copertura?, l'assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti che derivano all'Assicurato da:

- Furto di Valori in seguito a Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto degli stessi;
- Furto con destrezza di Valori, se la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
- Furto di Valori se vengono strappati di mano o di dosso alla persona che ha gli stessi;
- Rapina di Valori;

commessi, al di fuori dei locali, sull'Assicurato, i suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio durante il trasferimento dei Valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori o clienti, a uffici che hanno relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa.

Se l'Assicurato è una società, l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **fino a concorrenza di 1.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.**
- **con detrazione di un importo pari al 20% dell'ammontare del danno, senza tenere conto di eventuali altri Scoperti e Franchigie previsti nella Scheda Riepilogativa.**

Dove vale la copertura

La copertura opera nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge¹.

Ci sono limiti di copertura

Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, la presente estensione opera solo se l'attività assicurata è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi.



Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa è considerata in regola con le norme sulla prevenzione incendi anche se è stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Se l'attività non è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi, Generali Italia paga l'Indennizzo liquidabile in base alla copertura assicurativa con detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10%, col minimo di 1.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro. Lo Scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre" dell'articolo *Beni assicurati*.

I limiti di cui sopra operano se riportati nella Scheda Riepilogativa.

Come opera la copertura

PERMESSO DI FUOCO

L'Assicurato deve adottare specifica procedura formalizzata di "Permesso di Fuoco" per operazioni a caldo o a fiamma libera al fine di minimizzare i rischi d'innesco d'Incendio a causa dell'utilizzo di fiamme o della produzione di scintille da parte di personale della ditta o di ditte esterne incaricate di eseguire lavori fuori dell'ordinario ciclo produttivo o lavorativo e al di fuori di aree di manutenzione stabilmente e appositamente attrezzate.

La procedura di "Permesso di fuoco" prevede la redazione di un documento in cui si certifica che i lavori a caldo non possono iniziare senza il consenso del responsabile della sicurezza e stabilisce che:

- l'area designata per eseguire i lavori a caldo o a fiamma libera non è caratterizzata dalla presenza di:
 - contenitori con liquidi infiammabili;
 - polveri (anche metalliche) combustibili, pareti, solai o soffittature con parti combustibili compresi Pannelli sandwich con struttura esterna in materiali plastici o con isolamento in plastica espansa;
- il luogo delle operazioni deve essere mantenuto libero da materiali combustibili con almeno 10 metri di spazio libero. Se tale distanza non può essere rispettata, i lavori devono essere schermati con idonei pannelli ignifughi certificati;
- presso l'area di intervento devono essere presenti estintori portatili, coperte antifiamma;
- deve essere mantenuta una continua sorveglianza durante le operazioni, anche durante eventuali soste o pause pranzo, e per almeno un'ora dopo il completamento delle operazioni;
- nelle successive 3 ore, il luogo delle operazioni deve essere ispezionato a intervalli non superiori a 30 minuti, allo scopo di rilevare ed estinguere eventuali principi di Incendio che possono derivare dal calore sviluppato dalle operazioni di taglio e saldatura.

Ci sono limiti di copertura

In assenza del "Permesso di Fuoco", o se viene accertato che l'Incendio è conseguenza del mancato rispetto delle procedure sopra riportate, la copertura opera con uno Scoperto:

- del 5% dell'ammontare del danno, se l'importo complessivo delle somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" è inferiore a 1.000.000,00 di euro
- del 20% dell'ammontare del danno, se l'importo complessivo delle somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" è pari o superiore a 1.000.000,00 di euro fermi i minimi di Scoperto o le Franchigie, se previsti nella Scheda Riepilogativa per le Garanzie attivate.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, **se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate**, i beni - mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- "Fabbricato"
- "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"
- "Impianti di energia rinnovabile"

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli magazzini e depositi che servono l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Sono inoltre assicurati, **se è assicurata la Partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento"**, anche in eccedenza della somma assicurata:

- **Archivi e Supporti di Dati;**
- **Modelli e stampi.**

L'assicurazione è prestata:

- per il **Fabbricato**:
 - in base al **"costo di ricostruzione a nuovo"**, escluso soltanto il valore dell'area;



- in base al “Valore allo stato d’uso”, escluso soltanto il valore dell’area, se per l’ubicazione è richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce “Valore allo stato d’uso”;
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e Impianti di energia rinnovabile**:
 - in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - in base al “Valore allo stato d’uso”, se per l’ubicazione è richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce “Valore allo stato d’uso”;
- per gli **Archivi**, in base al **costo di riparazione o ricostruzione**;
- per i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa non è assicurato

Dalla Partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento” sono esclusi:

- le **Macchine elettroniche** se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;
- i **beni in leasing**, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Per **Archivi e Supporti di Dati** è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti.

Per i **Supporti di dati** sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Sono sempre esclusi:

- **gli impianti di energia rinnovabile** diversi da quelli indicati nella relativa Definizione;
- **trasformatori e inverter con più di 10 anni di esercizio e batterie di accumulo con più di 8 anni di esercizio.**

Ci sono limiti di copertura

- Valori fino a un limite di **2.500,00 euro**;
- **Archivi e Supporti di Dati**, fino a un limite di **5.000,00 euro**;
- per le **batterie di accumulo** fino a un limite di **5.000,00 euro**;
- **Modelli e stampi**, fino a un limite del **10%** della somma assicurata con la partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”.

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s’intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possano essere assicurati anche beni di terzi?

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell’attività produttiva che si trovano nell’area in cui detta attività è esercitata.



AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre

Che cosa è assicurato

L’assicurazione delle Partite “**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**”, se attivate, per i beni di proprietà del Contraente, opera anche se tali beni sono posti:

- nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l’abitazione stessa si trova nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in Polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d’aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione o presso esposizioni, fiere, mostre e simili) in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa nell’ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell’Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all’articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**.

Ci sono limiti di copertura

Per i **beni posti in locali di terzi**, l’assicurazione è prestata con un limite di Indennizzo pari al **10%** della somma assicurata alla relativa Partita.



Cosa significa che non si applica la regola proporzionale?

Quando non si applica la regola proporzionale l'Indennizzo è corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro, senza applicazione, quindi, della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile per il caso di sottoassicurazione.

In base a tale regola la garanzia assicurativa è prestata a Valore intero e, pertanto se, al momento del Sinistro, il valore dei beni assicurati indicato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo degli stessi, l'Indennizzo riconosciuto è ridotto in proporzione.

Se viceversa, la regola proporzionale è esclusa, **la Garanzia assicurativa è prestata a Primo Rischio Assoluto**



Esempio

- Somma assicurata per la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento": 10.000,00 euro
 - Valore effettivo dei beni assicurati con la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento": 20.000,00 euro
 - Danno ai Macchinari presso altre ubicazioni per un valore di 100,00 euro
- Anche se il valore effettivo dei beni assicurati con la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" è di 20.000,00 euro, in base all'assicurazione a Primo Rischio Assoluto, per i Macchinari presso altre ubicazioni viene pagato l'intero importo di 1.000,00 euro.

In caso di applicazione della regola proporzionale, invece, si liquidano 500,00 euro, che rappresentano il 50% del danno, che è il rapporto tra somma assicurata (10.000,00 euro) e il reale valore dei beni assicurati (20.000,00 euro).

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:

- demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate;
- rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**.

L'Indennizzo opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata

Cosa significa indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.



Esempio

Somma assicurata Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro
Danni materiali e diretti in copertura provocati dal Sinistro: 95.000,00 euro
Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro
Indennizzo totale: euro 105.000,00 (anche se maggiore di 100.000,00 euro)

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:

- 30% dell'Indennizzo dovuto, per i residui non "pericolosi";**
- 10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi".** Sono considerati "pericolosi" i residui che rientrano nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni (che raccoglie le norme in materia di tutela ambientale), e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95² e successive modifiche e integrazioni. **In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da Sinistro, vengono contaminate e pertanto considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.**



Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, se assicurata la Partita "Fabbricato", Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari per le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato stesso secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della somma assicurata per la Partita "Fabbricato" col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.

Trasloco dei beni assicurati

Che cosa è assicurato

In caso di trasloco dei beni assicurati con la Partita "Macchinario – Attrezzatura – Arredamento", l'assicurazione è temporaneamente valida su entrambe le ubicazioni.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni che si verificano durante il trasporto.

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni **per un periodo massimo di trenta giorni** a partire dalla data comunicata, tramite PEC o raccomandata, dal Contraente a Generali Italia come data di inizio delle operazioni di trasloco.

¹ A parziale deroga dell'art. 1900 (Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti) del Codice civile.

² In attuazione delle direttive: 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non indennizza i seguenti danni:

1. Danni che si verificano in occasione dei seguenti eventi:

- 1.1 insurrezione;**
- 1.2 Esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 1.3 Maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;**
- 1.4 Mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**
- 1.5 Inquinamento in genere o contaminazione ambientale;**
- 1.6 Trasporto o movimentazione dei beni assicurati al di fuori dell'area di pertinenza aziendale.**

La copertura **opera** per i danni indennizzabili in base alle Garanzie attivate subiti dai beni assicurati anche in occasione degli eventi sopra elencati **se il Contraente/Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.**

2. Danni causati da o dovuti ai seguenti eventi:

- 2.1. Assestamenti, restringimenti o dilatazioni; tali danni sono compresi se sono conseguenza di altro evento non escluso;**
- 2.2. Interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggiano le Merci in lavorazione; tali danni sono in copertura se l'interruzione o l'alterazione che danneggia le Merci è causata da altro evento non escluso;**
- 2.3. Anormale funzionamento di Macchinari; tali danni sono in copertura se l'anormale funzionamento di Macchinari è causato da altro evento non escluso;**
- 2.4. Montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;**
- 2.5. Deterioramento o logorio se sono conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o sono causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da mancata o anormale manutenzione, da incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, deperimenti, umidità, brina e condensa, da stillicidio, siccità, animali, insetti o vegetali in genere, da perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;**
- 2.6. Errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte.**



Se tali danni causano altri eventi non esclusi che provocano ai beni assicurati danni indennizzabili in base alle Garanzie attivate, Generali Italia indennizza la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

3. Danni:

- 3.1. **causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;**
- 3.2. **che derivano da ordinanze di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati e Macchinari;**
- 3.3. **di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;**
- 3.4. **di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;**
- 3.5. **che derivano da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipula del contratto;**
- 3.6. **che derivano da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;**
- 3.7. **da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce:**
 - **interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un danno Materiale e diretto alle stesse;**
 - **indisponibilità o malfunzionamento degli altri beni senza causare danno materiale e diretto agli stessi.**
- 3.8. **causati in modo diretto o indiretto da, accaduti attraverso, o in conseguenza di Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.**

Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi indennizzabili in base alla copertura assicurativa, Generali Italia è obbligata solo per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati che sono conseguenza di questi ultimi;

La copertura invece opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Sono inoltre esclusi:

- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**
- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili in base alla copertura assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. **Furto, Rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi,** salvo quanto precisato nel successivo articolo *Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici* per i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli;
2. **guasti o rotture meccanici;** sono compresi se provocati da altro evento non escluso;
3. **mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas;** tali danni sono in copertura se la mancata o anormale distribuzione di energia è causata da altro evento non escluso che ha colpito i beni assicurati;
4. **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento;** se tali danni causano altri eventi non esclusi che provocano ai beni assicurati danni indennizzabili in base alle Garanzie attivate, Generali Italia indennizza la parte di danno che non rientra nelle esclusioni;
5. **crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.**

Sono inoltre esclusi i danni:



6. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.
7. causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- **lo Scoperto**, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto pattuito. L'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo, se assicura presso altri lo Scoperto pattuito;
- **la Franchigia**, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa, con sottrazione della Franchigia pattuita che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se operano più Scoperti è applicata una percentuale pari alla somma delle percentuali con un massimo del 35%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro, Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa con sottrazione della percentuale di Scoperto con un minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità è determinata senza tenere conto di Scoperti o Franchigie, il cui ammontare viene sottratto successivamente dall'importo così calcolato.



Cosa sono la Franchigia e lo Scoperto?

La Franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Esempio di Franchigia

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Franchigia: 1.000,00 euro

Indennizzo liquidato: 89.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 1.000,00 euro)

Esempio di Scoperto

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Scoperto: 10%

Importo scoperto: 9.000,00 euro (pari al 10% di 90.000,00 euro)

Indennizzo liquidato: 81.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 9.000,00 euro)



Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori, l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del danno.

Esempio

Danno accertato: 75.000,00 euro

Danno liquidabile assicurazione A in assenza di altra assicurazione:

Danno accertato 75.000,00 euro – Franchigia 5.000,00 euro = 70.000,00 euro
(A)

Danno liquidabile assicurazione B in assenza di altra assicurazione:

Danno accertato 75.000,00 euro – Franchigia euro 1.000,00 = 74.000,00 euro
(B)

In presenza di più assicurazioni per lo stesso bene:

Totale danno liquidato da Polizza A: euro 75.000,00 x (70.000,00 / 144.000,00) = 36.458,00 euro Danno accertato x A / (A+B)

Totale danno liquidato da Polizza B: euro 75.000,00 x (74.000,00 / 144.000,00) = 38.542,00 euro Danno accertato x B / (A+B)

In presenza di più assicurazioni l'Assicurato percepisce l'intero danno accertato pari 75.000,00 euro.



DELIMITAZIONI SU EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Art. 3.3 Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici

Per i Danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, Generali Italia non indennizza i danni da:

- interruzione di processi di lavorazione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- alterazione o omissione di controlli o manovre.

Per i Danni materiali accaduti a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicurati, se la stessa si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, Generali Italia indennizza solo i danni di Incendio, Esplosione, Scoppio e caduta aeromobili.

La copertura per gli Eventi sociopolitici, compresi i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli, opera per ogni Sinistro:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna delle Partite assicurate, come indicate nella Scheda Riepilogativa.

Come operano i limiti di Indennizzo e gli Scoperti previsti per le Garanzie Eventi sociopolitici?

Le Garanzie Eventi sociopolitici prevedono, in caso di Sinistro:

- un limite di Indennizzo pari all'80% della somma assicurata;
- l'applicazione di uno Scoperto che va calcolato sull'importo del valore del danno, che può essere, per esempio, pari al 10% con un minimo di 500,00 euro.

Esempio 1

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 100.000,00 euro

Si calcola lo Scoperto del 10% sul valore del danno, cioè 10.000,00 euro (che è superiore al minimo di euro 500,00) e ne risulta un Indennizzo liquidabile pari a 100.000,00 - 10.000,00 euro = 90.000,00 euro.

Si confronta l'Indennizzo liquidabile così calcolato col limite di Indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00 = 80.000,00 euro)

L'Indennizzo corrisposto è pari al minore tra questi due valori e quindi al limite di Indennizzo di 80.000,00 euro.

Esempio 2

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 80.000,00 euro

Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): 80.000,00 - 8.000,00 = 72.000,00 euro.

L'Indennizzo corrisposto è pari al valore del danno, al netto dello Scoperto: 72.000,00 euro (minore del limite di Indennizzo)

Art. 3.4 Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti

Per i Danni materiali causati in modo diretto da fuoriuscita di acqua condotta e altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti tecnici idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento che esistono nei Fabbricati che contengono i beni assicurati, Generali Italia:

- non indennizza i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- la copertura opera con i seguenti limiti:
 - con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa.

Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti

Per le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi condotti e le spese che l'Assicurato ha dovuto sostenere di conseguenza per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato assicurato (spese che sono in copertura se nella Scheda riepilogativa è riportata la voce "Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti"), Generali Italia paga l'Indennizzo:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;



- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 3.5 Delimitazioni sui danni da gelo

Per i Danni materiali e causati in modo diretto da gelo, Generali Italia indennizza solo i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere che esistono nel Fabbricato che contiene i beni assicurati, se l'attività non è stata sospesa per più di 48 ore prima del Sinistro.

Per tale delimitazione di garanzia, per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della percentuale di Scoperto e dei minimi e massimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo pari all'1% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato, con il minimo di 10.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 3.6 Delimitazioni sui danni da Fenomeno elettrico

Per i Danni da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica) Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle Macchine elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione o durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula del contratto e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto e del minimo e massimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per i danni subiti dall'Impianto solare termico o dall'Impianto fotovoltaico, gli Scoperti e i minimi di Scoperto sopra indicati sono dimezzati se:

- sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109;
- l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

Art. 3.7 Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale

Generali Italia non indennizza i danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari se sono causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione. Tali danni sono in copertura se il crollo o collasso strutturale è causato da altro evento non escluso, anche se sussiste un errore di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione.

Per questa delimitazione di garanzia, per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di 300,00 euro e il massimo di 1.000,00 euro;
- fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ciascuna Partita col massimo per tutte le Partite di 250.000,00 euro.

Art. 3.8 Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione

Per i danni da errori di manovra e movimentazione, per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo è effettuato:

- con applicazione di una Franchigia di 1.000,00 euro;
- fino alla concorrenza di un importo di 25.000,00 euro.



DELIMITAZIONI SU ALTRI EVENTI

Art. 3.9 Delimitazioni sui danni derivanti da ogni altra causa

Per i Danni che derivano da ogni altra causa diversa da quelle indicate ai seguenti articoli:

- o *Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici*
- o *Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti*
- o *Delimitazioni sui danni da gelo*
- o *Delimitazioni sui danni da Fenomeno elettrico*
- o *Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale*
- o *Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione*

per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa.

Tale Franchigia non si applica ai Sinistri da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Art. 3.10 Delimitazioni della garanzia sui beni

Per le Macchine elettroniche, i Natanti e imbarcazioni, i veicoli iscritti al P.R.A., le Lastre esterne e le Lastre interne, la Garanzia opera solo per i danni causati da:

- Incendio, Esplosione e Scoppio;
- eventi previsti all'articolo *Delimitazioni sugli eventi sociopolitici*, se non esclusi dalla copertura;
- eventi previsti dalle Garanzie Eventi naturali - Eventi atmosferici, se attivate.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo

Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni - Classificazione costruttiva

Classificazione costruttiva: Classe 1

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici, oppure, in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare".
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo.
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** qualsiasi tipo di materiale.
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale.

Classificazione costruttiva: Classe 2

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici o in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare".
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo.
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale.



Classificazione costruttiva: Classe 3

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** Cemento armato e laterizi.
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono ammessi i pannelli sandwich certificati MF approved.
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici.

Per le classi sopra indicate:

- possono esistere uno o più Fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle per ciascuna sopra descritte se l'area dagli stessi complessivamente coperta non supera il 10% di quella totale coperta dai Fabbricati assicurati della relativa classe; tale limite non opera per le tettoie per il riparo di autoveicoli se sono separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto;
- sono sempre tollerate e non hanno influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

I danni alla Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento", se attivata, sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche previste per la classe di appartenenza.

Classificazione costruttiva: Classe 4

La copertura è prestata anche se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di classe 1., 2. o 3.

Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Gli Esplosivi sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti:

- in serbatoi completamente interrati
- nei serbatoi dei veicoli
- nelle tubazioni di distribuzione
- in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri beni da spazio vuoto
- all'aperto ma separati dagli altri beni da spazio vuoto.

Oltre alla predetta tolleranza sono anche ammessi, ovunque posti, infiammabili per un quantitativo non superiore a 500 kg. In relazione a quanto riportato nella Scheda Riepilogativa e nella relativa descrizione dell'ELENCO ATTIVITÀ allegato alla SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, fanno eccezione per questa ulteriore tolleranza:

- le attività per le quali è esclusa in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere per un quantitativo non superiore ai 150 kg e solo se non sono impiegati nel processo produttivo (quali, per esempio, quelli che servono per la pulizia, la manutenzione e l'alimentazione degli impianti di riscaldamento);
- le attività per le quali è prevista in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere senza alcuna limitazione.

Per le attività dichiarate che appartengono al settore tessile e abbigliamento è tollerata (se non è esclusa in modo espresso) l'esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati e simili) e di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti e simili) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg.

Nel determinare i quantitativi sopra illustrati non si tiene conto delle fibre rigenerate che contengono lana per almeno l'80%. Non opera alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e di stracci per quelle attività che lo prevedono in modo espresso.

Per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le Merci.

Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile

Gli Impianti di energia rinnovabile devono essere sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente. Tali interventi



devono essere effettuati con personale specializzato, interno o esterno all'azienda.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se viene accertato il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione, l'Indennizzo è ridotto del 50%. Tale riduzione non si applica ai Sinistri che non sono conseguenza diretta del mancato rispetto degli obblighi di manutenzione.



Che cosa è assicurato? Garanzie Accessorie

Art. 6.1 Garanzie accessorie

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Lastre esterne

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Delimitazioni della garanzia sui beni* della sezione Ci sono limiti di copertura?, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne che derivano da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne è la causa, **fermo quanto previsto all'articolo Esclusioni e ai punti 2., 6. e 7. dell'articolo Limiti di copertura.**

Sono compresi i Danni materiali e diretti causati da persone diverse da Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.

Come opera la copertura

Nel determinare l'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Se assicurata la Partita "Fabbricato", la Garanzia opera a integrazione di quanto previsto dall'articolo *Rischi assicurati* e di quanto previsto dalle Garanzie accessorie attivate; in questo ultimo caso la presente Garanzia copre solo la parte di danno che rientra nelle Franchigie o nello Scoperto previsti da tali Garanzie accessorie.

La Garanzia opera solo per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i danni che si verificano durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai;
- le rigature.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati all'articolo *Rischi assicurati*, il limite di Indennizzo per singola lastra è di 5.000,00 euro.

Ricorso Terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate del presente Modulo che ha colpito i beni assicurati, comprese le Macchine Elettroniche, anche se assicurate separatamente con l'attivazione del Modulo Protezione Digitale.

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle persone sottoindicate, in quanto non considerati terzi:

a) quando l'Assicurato è una persona fisica:

1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal suo certificato di Stato di famiglia;
2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini legge¹, genitori e figli;

b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a), punti 1. e 2.;



- le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate² e i loro amministratori.

Sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono Merci;
- c) di qualsiasi natura se sono causati da o se conseguono a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Come opera la copertura

L'Assicurato deve informare subito Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l'Assicurazione della responsabilità civile³.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto dal paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile" - dell'all'articolo *Beni assicurati*:

- a) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa**;
- b) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla lettera a)**.

Aumento limiti di indennizzo Modelli e stampi

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Beni assicurati*, il limite di Indennizzo per Modelli e stampi è elevato dal 10% al 30% della somma assicurata con la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".

Onorari dei periti e consulenti

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, Generali Italia, in caso di Sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa, paga:

- le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato ha scelto e nominato e la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
- gli onorari di professionisti necessari per la riparazione o ricostruzione dei beni danneggiati e per produrre documenti contabili o di altra natura che l'Assicurato è tenuto a produrre per certificare che gli stessi sono coerenti con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, secondo la tabella dei rispettivi ordini professionali.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino a concorrenza di una somma pari al 5% dell'Indennizzo liquidabile per il Sinistro col massimo di 10.000,00 euro per annualità assicurativa.

Beni presso altre ubicazioni estesa

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Beni assicurati*, per la copertura dei i beni posti in altre ubicazioni, il limite di Indennizzo è elevato al 20% della somma assicurata alla relativa Partita.



Inoltre, per i soli beni posti presso locali di terzi, la validità territoriale è estesa a tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Perdita di affitti

Che cosa è assicurato

A parziale deroga del punto 8. dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza, **se sono conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate**, i danni che derivano dalla perdita di affitti o mancato godimento dei Fabbricati assicurati, dati in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasti danneggiati.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;
- con il limite di Indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati nella Definizione di **Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**, sono compresi in copertura, quando non costituiscono Merci, i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:

- di proprietà di terzi che l'Assicurato ha in consegna, custodia o che detiene a qualsiasi titolo;
- di proprietà dell'Assicurato stesso.

Come opera la copertura

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", con le seguenti precisazioni:

- in relazione a quanto previsto all'articolo *Valore dei beni assicurati* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, si stima il relativo "Valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'articolo *Determinazione del danno* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, il "Supplemento di indennizzo" non viene corrisposto.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- indennizzabili con la Garanzia *Ricorso terzi*;
- ai veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni;
- da grandine ai veicoli posti all'aperto;
- da Fenomeno elettrico;
- ai mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**".

Fabbricati ad uso civile abitazione

Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Fabbricato" i locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Fabbricato".

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni indennizzabili con la Garanzia *Ricorso terzi*.



Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la partita "Fabbricato".

Effetti domestici

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" anche gli effetti domestici (mobili, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento".

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni indennizzabili con la Garanzia *Ricorso terzi*.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento".

Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio*, per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili fino al 30% del valore di tutte le Merci.

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni e rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato, del maggior immobile di cui forma parte o di fabbricati contigui.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- che derivano da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Che cosa è assicurato

Per i Fabbricati assicurati, Generali Italia indennizza le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute per ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o di altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

Che cosa è assicurato

Se assicurata la Partita "Fabbricato", Generali Italia rimborsa anche:

- le spese di riparazione o di sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o di altri fluidi, anche in assenza di Danni materiali e diretti ai beni assicurati;



- le spese, connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese che derivano da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato:

- con detrazione di una Franchigia di 500,00 euro per ogni Sinistro;
- fino alla concorrenza di 3.000,00 euro per annualità assicurativa.

OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Esclusione dei danni da Eventi sociopolitici

Se indicato nella Scheda Riepilogativa "Non assicurati" alla voce "Eventi sociopolitici", Generali Italia non indennizza i danni che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi.

Tali danni sono invece indennizzati se il Contrente prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi.

Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo

Se indicato nella Scheda Riepilogativa "Non assicurati" alle voci "Acqua condotta e altri fluidi condotti", "Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti" e "Danni da gelo", Generali Italia non indennizza i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici.

Esclusione dai danni da Fenomeno elettrico

Se indicato nella Scheda Riepilogativa "Non assicurato" alla voce "Fenomeno elettrico", Generali Italia non indennizza i Danni da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Che cosa è assicurato

A parziale deroga del punto 4. dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati:

- ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"
- e agli Impianti di cogenerazione con recupero dei fumi, se assicurati nell'ambito della Partita "Impianti di energia rinnovabile"

da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- b) subiti da verande e coperture di poggiali, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture;
- c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- d) subiti da Impianti fotovoltaici e solari termici;



- e) ad altri Impianti (compresi quelli di riscaldamento e condizionamento dei locali) che si trovano all'aperto se non sono fissati in modo stabile per uso e destinazione;
- f) subiti da capannoni pressostatici e simili, comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti e dai beni posti sotto gli stessi;
- g) subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- h) causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- i) i beni all'aperto salvo quanto disposto alla precedente lettera e).

Ci sono limiti di copertura

I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei Fabbricati sono compresi solo se causati in modo diretto da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

In presenza di certificazione ISO 14001 o ISO 50001 o "Registrazione EMAS" i minimi di Scoperto previsti sono dimezzati col minimo di 500,00 euro.

Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici

Che cosa è assicurato

Generali Italia, in deroga a quanto riportato alla lettera d) della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, indennizza i Danni materiali e diretti causati agli Impianti fotovoltaici e solari termici da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Il minimo di Scoperto è dimezzato in caso di danni ai pannelli solari o fotovoltaici, se questi sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109 e se l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

Grandine sui fragili

Che cosa è assicurato

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato alle lettere a), f) e g) della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, indennizza i Danni materiali e diretti causati da grandine a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica, anche se fanno parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. f) della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, sono compresi i danni a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati **se hanno strutture portanti verticali Incombustibili.**

Sono compresi i danni ai beni assicurati posti sotto i Fabbricati e le tettoie sopra indicati, **solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati, o tettoie.**



Che cosa non è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono sempre esclusi i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa, del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Sovraccarico neve

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Impianti di energia rinnovabile" a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni:

- di bagnatura che si verificano all'interno del Fabbricato **se causati in modo diretto dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti;**
- di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che ne pregiudicano la loro stabilità.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero se violano norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole e impermeabilizzazioni. I danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che pregiudica la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, case in legno o in plastica, Fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, da verande e coperture in genere di poggiali, balconi, terrazze;
- a Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata e complessivo per tutte le Partite.

Sovraccarico neve estesa

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto indicato alla Garanzia *Sovraccarico neve*, Generali Italia indennizza i seguenti Danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve:

- ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici anche quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini anche quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo di 10.000,00 euro.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Operatività delle Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi Atmosferici

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, la copertura, durante il suddetto termine di inefficacia di 15 giorni, opera alle condizioni previste per la Garanzia sostituita.

Art. 7.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi Atmosferici

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi Atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo **Comunicazioni tra le parti** delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 8.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

¹ Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

² Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

³ Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile) del Codice civile, comma 3: "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse."



CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- a) **Incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio e anche quelli causati in maniera non sconsiderata dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) **Esplosione e Scoppio**, anche se si sono verificati all'esterno dei Fabbricati;
- d) **Implosione**;
- e) **onda sonora**;
- f) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose trasportate;
- g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore Immobile di cui forma parte), e se detti impianti sono collegati con adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **urto veicoli** che non appartengono all'Assicurato né al suo servizio. **Sono esclusi i danni a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico**;
- i) **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza anche:

- j) **danni** che si verificano in conseguenza di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di Macchine elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

causati da Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati o altre cose che si trovano a una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno consequenziale stesso.

Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge¹.

Ci sono limiti di copertura

Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, la presente estensione opera solo se l'attività assicurata è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi.

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa è considerata in regola con le norme sulla prevenzione incendi anche se è stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività in attesa del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Se l'attività non è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi, Generali Italia paga l'Indennizzo liquidabile in base alla copertura assicurativa con detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10%, col minimo di 1.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro. Lo Scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre" dell'articolo *Beni assicurati*.

I limiti di cui sopra operano se riportati nella Scheda Riepilogativa.

Come opera la copertura

PERMESSO DI FUOCO

L'Assicurato deve adottare specifica procedura formalizzata di "Permesso di Fuoco" per operazioni a caldo o a fiamma libera al fine di minimizzare i rischi d'innescio d'Incendio a causa dell'utilizzo di fiamme o della produzione di scintille da parte di personale della ditta o di ditte esterne incaricate di eseguire lavori fuori dell'ordinario ciclo produttivo o lavorativo e al di fuori di aree di manutenzione stabilmente e appositamente attrezzate.

La procedura di "Permesso di fuoco" prevede la redazione di un documento in cui si certifica che i lavori a caldo non possono iniziare senza il consenso del responsabile della sicurezza e stabilisce che:

- l'area designata per l'effettuazione dei lavori a caldo o a fiamma libera non è caratterizzata dalla presenza di:
 - contenitori con liquidi infiammabili;
 - polveri (anche metalliche) combustibili, pareti, solai o soffittature con parti combustibili compresi Pannelli sandwich con struttura esterna in materiali plastici o con isolamento in plastica espansa;



- il luogo delle operazioni deve essere mantenuto libero da eventuali materiali combustibili con almeno 10 metri di spazio libero. Se tale distanza non può essere rispettata i lavori devono essere schermati con idonei pannelli ignifughi certificati;
- presso l'area di intervento devono essere presenti estintori portatili, coperte antifiamma;
- deve essere mantenuta una continua sorveglianza durante le operazioni, anche durante eventuali soste o pause pranzo, e per almeno un'ora dopo il completamento delle operazioni;
- nelle successive 3 ore il luogo delle operazioni deve essere ispezionato a intervalli non superiori a 30 minuti, allo scopo di rilevare ed estinguere eventuali principi di incendio che possono derivare dal calore sviluppato dalle operazioni di taglio e saldatura.

Ci sono limiti di copertura

In assenza del "Permesso di Fuoco", o se viene accertato che l'Incendio è conseguenza del mancato rispetto delle procedure sopra riportate, la copertura opera con uno Scoperto:

- del 5% dell'ammontare del danno, se l'importo complessivo delle somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" è inferiore a 1.000.000,00 di euro
 - del 20% dell'ammontare del danno, se l'importo complessivo delle somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" è pari o superiore a 1.000.000,00 di euro
- fermi i minimi di Scoperto o le Franchigie, se previsti nella Scheda Riepilogativa per le Garanzie attivate.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, **se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate**, i beni - mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- "Fabbricato"
- "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"
- "Impianti di energia rinnovabile"

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli magazzini e depositi che servono l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Sono inoltre assicurati, **se è assicurata la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"**, anche in eccedenza della somma assicurata:

- **Archivi e Supporti di Dati;**
- **Modelli e stampi.**

L'assicurazione è prestata:

- per il **Fabbricato**:
 - in base al **costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;**
 - in base al **"Valore allo stato d'uso", escluso soltanto il valore dell'area, se per l'ubicazione è richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce "Valore allo stato d'uso";**
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e Impianti di energia rinnovabile**:
 - in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - in base al **"Valore allo stato d'uso", se per l'ubicazione è richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce "Valore allo stato d'uso";**
- per gli **Archivi**, in base al **costo di riparazione o ricostruzione;**
- per i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa NON è assicurato

Dalla Partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" sono esclusi:

- **le Macchine elettroniche se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;**
- **i beni in leasing, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.**

Per **Archivi e Supporti di Dati** è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti.

Per i **Supporti di dati** sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Sono sempre esclusi:

- **gli impianti di energia rinnovabile diversi da quelli indicati nella relativa Definizione;**
- **trasformatori e inverter con più di 10 anni di esercizio e batterie di accumulo con più di 8 anni di esercizio.**

Ci sono limiti di copertura

- **Archivi e Supporti di Dati, fino a un limite di 5.000,00 euro;**
- **per le batterie di accumulo, fino ad un limite di 5.000,00 euro;**



- **Modelli e stampi, fino ad un limite del 10% della somma assicurata con la partita “Macchinario -Attrezzatura - Arredamento”.**

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possano essere assicurati anche beni di terzi?

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.



AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre

Che cosa è assicurato

L'assicurazione della Partita “**Macchinario – Attrezzatura - Arredamento**”, se attivata, per i beni di proprietà del Contraente, opera anche se tali beni sono posti:

- nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l'abitazione stessa si trova nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione o presso esposizioni, fiere, mostre e simili) in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa nell'ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni posti in locali di terzi, l'assicurazione è prestata con un limite di Indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla relativa Partita.

Cosa significa che non si applica la regola proporzionale?

Quando non si applica la regola proporzionale l'Indennizzo è corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro, senza applicazione, quindi, della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile per il caso di sottoassicurazione.

In base a tale regola la garanzia assicurativa è prestata a Valore intero e, pertanto se, al momento del Sinistro, il valore dei beni assicurati indicato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo degli stessi, l'Indennizzo riconosciuto è ridotto in proporzione.

Se viceversa, la regola proporzionale è esclusa, **la Garanzia assicurativa è prestata a Primo Rischio Assoluto.**

Esempio

- Somma assicurata per la Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”: 10.000,00 euro
- Valore effettivo dei beni assicurati con la Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”: 20.000,00 euro
- Danno ai Macchinari presso altre ubicazioni per un valore di 100,00 euro

Anche se il valore effettivo dei beni assicurati con la Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento” è di 20.000,00 euro, in base all'assicurazione a Primo Rischio Assoluto, per i Macchinari presso altre ubicazioni viene pagato l'intero importo di 1.000,00 euro.

In caso di applicazione della regola proporzionale, invece, si liquidano 500,00 euro, che rappresentano il 50% del danno, che è il rapporto tra somma assicurata (10.000,00 euro) e il reale valore dei beni assicurati (20.000,00 euro).

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:

- demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate;
- rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Come opera la copertura



Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

L'Indennizzo opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata.

Cosa significa indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

Esempio

Somma assicurata Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro

Danni materiali e diretti in copertura provocati dal Sinistro: 95.000,00 euro

Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro

Indennizzo totale: 105.000,00 euro (anche se maggiore di 100.000,00 euro)

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:

a) 30% dell'Indennizzo dovuto, per i residui non "pericolosi";

b) 10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi". Sono considerati "pericolosi" i residui che rientrano nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni (che raccoglie le norme in materia di tutela ambientale), e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95² e successive modifiche e integrazioni. **In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da Sinistro, vengono contaminate e pertanto considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.**

Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, se assicurata la Partita "Fabbricato", Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari per le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato stesso secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della somma assicurata per la Partita "Fabbricato" col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.

Trasloco dei beni assicurati

Che cosa è assicurato

In caso di trasloco dei beni assicurati con la Partita "Macchinario – Attrezzatura – Arredamento", l'assicurazione è temporaneamente valida su entrambe le ubicazioni.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che si verificano durante il trasporto.

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni **per un periodo massimo di trenta giorni** a partire dalla data comunicata, tramite PEC o raccomandata, dal Contraente a Generali Italia come data di inizio delle operazioni di trasloco.

¹ A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile.

² In attuazione delle direttive: 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.





Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale, da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
- b) che si verificano in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Nei casi sopra indicati, la copertura invece opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
- e) alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno Scoppio o un'Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) che si verificano in conseguenza di un'insurrezione; la copertura opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;
- g) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; rovina ascensori;
- h) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- i) da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce:
 - interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse;
 - indisponibilità o malfunzionamento degli altri beni senza causare Danno materiale e diretto agli stessi.

Se l'Atto cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi indennizzabili in base alla copertura assicurativa, Generali Italia è obbligata solo per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati che sono conseguenza di questi ultimi.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- che si verificano in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse;
- a Macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche o altri Fenomeni elettrici causati da qualsiasi motivo, anche da fulmine;
- causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- **lo Scoperto**, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto pattuito. L'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo se assicura presso altri lo Scoperto pattuito;
- **la Franchigia**, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa, con sottrazione della Franchigia pattuita, che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se operano più Scoperti è applicata una percentuale pari alla somma delle percentuali, con un massimo del 35%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro, Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa con sottrazione della percentuale di Scoperto con un minimo pari all'importo della Franchigia.



Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità è determinata senza tenere conto di Scoperti o Franchigie, il cui ammontare viene sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

 **Cosa sono la Franchigia e lo Scoperto?**

La Franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Esempio di Franchigia

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Franchigia: 1.000,00 euro

Indennizzo liquidato: 89.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 1.000,00 euro)

Esempio di Scoperto

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Scoperto: 10%

Importo scoperto: 9.000,00 euro (pari al 10% di 90.000,00 euro)

Indennizzo liquidato: 81.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 9.000,00 euro)

 **Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?**

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori, l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del danno.

Esempio

Danno accertato: 75.000,00 euro

Danno liquidabile assicurazione A in assenza di altra assicurazione: Danno accertato 75.000,00 euro - Franchigia 5.000,00 euro = 70.000,00 euro (A)

Danno liquidabile assicurazione B in assenza di altra assicurazione: Danno accertato 75.000,00 euro - Franchigia euro 1.000,00 = 74.000,00 euro (B)

In presenza di più assicurazioni per lo stesso bene:

Totale danno liquidato da Polizza A: euro 75.000,00 x (70.000,00 / 144.000,00) = 36.458,00 euro Danno accertato x A / (A+B)

Totale danno liquidato da Polizza B: euro 75.000,00 x (74.000,00 / 144.000,00) = 38.542,00 euro Danno accertato x B / (A+B)

In presenza di più assicurazioni l'Assicurato percepisce l'intero danno accertato pari 75.000,00 euro.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo

Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni - Classificazione costruttiva

Classificazione costruttiva: Classe 1

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici, oppure, in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare".



Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo

3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** qualsiasi tipo di materiale
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale

Classificazione costruttiva: Classe 2

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici, oppure, in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare"
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale

Classificazione costruttiva: Classe 3

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** Cemento armato e laterizi
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici.
Sono ammessi i pannelli sandwich certificati MF approved
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici

Per le classi sopra indicate:

- possono esistere uno o più Fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle per ciascuna sopra descritte se l'area dagli stessi complessivamente coperta non supera il 10% di quella totale coperta dai Fabbricati della relativa classe assicurati; tale limite non opera per le tettoie per il riparo di autoveicoli se sono separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto;
- sono sempre tollerate e non hanno influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

I danni alla Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", se attivata, sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche previste per la classe di appartenenza.

Classificazione costruttiva: Classe 4

La copertura è prestata anche se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di classe 1., 2. o 3.

Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Gli esplosivi sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti:

- in serbatoi completamente interrati;
- nei serbatoi dei veicoli;
- nelle tubazioni di distribuzione;
- in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri beni da spazio vuoto;
- all'aperto ma separati dagli altri beni da spazio vuoto.

Oltre alla predetta tolleranza sono anche ammessi, ovunque posti, infiammabili per un quantitativo non superiore a 500 kg. In relazione a quanto riportato nella Scheda Riepilogativa e nella relativa descrizione dell'ELENCO ATTIVITÀ delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, fanno eccezione per questa ulteriore tolleranza:



- le attività per le quali è esclusa in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere per un quantitativo non superiore ai 150 kg e solo se non sono impiegati nel processo produttivo (quali, per esempio, quelli che servono per la pulizia, la manutenzione e l'alimentazione degli impianti di riscaldamento);
- le attività per le quali è prevista in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere senza alcuna limitazione.

Per le attività dichiarate che appartengono al settore tessile e abbigliamento è tollerata (se non è esclusa in modo espresso) l'esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati e simili) e di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti e simili) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg. Nel determinare i quantitativi sopra illustrati non si tiene conto delle fibre rigenerate che contengono lana per almeno l'80%. Non opera alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e di stracci esistenti per quelle attività che lo prevedono in modo espresso.

Per le attività dichiarate che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le merci.

Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile

Gli Impianti di energia rinnovabile devono essere sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente. Tali interventi sono da effettuarsi con personale specializzato, interno o esterno all'azienda.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se viene accertato il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione, l'Indennizzo è ridotto del 50%. Tale riduzione non si applica ai Sinistri che non sono conseguenza diretta del mancato rispetto degli obblighi di manutenzione.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 6.1 Garanzie accessorie

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Lastre esterne

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne causati da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni che derivano da Furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga della lett. b) dell'articolo *Limiti di copertura*, i danni che si sono verificati in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.

Come opera la copertura

Nel determinare l'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Se assicurata la Partita "Fabbricato", la Garanzia opera a integrazione di quanto previsto dall'articolo *Rischi assicurati* e di quanto previsto dalle Garanzie accessorie attivate; in questo ultimo caso solo per la parte di danno che rientra nelle Franchigie o nello Scoperto previsti da tali Garanzie accessorie.

La Garanzia opera solo per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i danni che si verificano durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai;
- le rigature.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati all'articolo *Rischi assicurati*, il limite di Indennizzo per singola lastra è di 5.000,00 euro.



Ricorso Terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate del presente Modulo che ha colpito i beni assicurati, comprese le Macchine Elettroniche, anche se assicurate separatamente con l'attivazione del Modulo Protezione Digitale.

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle persone sottoindicate, in quanto non considerate terzi:

a) quando l'Assicurato è una persona fisica:

1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal suo certificato di Stato di famiglia;
2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini legge¹, genitori e figli;

b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a), punti 1. e 2.;
- le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate² e i loro amministratori.

Sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono Merci;
- c) di qualsiasi natura se sono causati da o se conseguono a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Come opera la copertura

L'Assicurato deve informare subito Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l'Assicurazione della responsabilità civile³.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto dal paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile" dell'articolo *Beni assicurati*:

- a) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa**;
- b) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla lettera a)**.

Aumento limiti di indennizzo Modelli e stampi

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo Beni assicurati, il limite di Indennizzo per Modelli e stampi è elevato dal 10% al 30% della somma assicurata con la Partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".



Beni presso altre ubicazioni estesa

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Beni assicurati*, per la copertura dei beni posti in altre ubicazioni, il limite di Indennizzo è elevato al 20% della somma assicurata alla relativa Partita.

Inoltre, per i soli beni posti presso locali di terzi, la validità territoriale è estesa a tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Perdita di affitti

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza, **se sono conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate**, i danni che derivano dalla perdita di affitti o mancato godimento dei Fabbricati assicurati, dati in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasti danneggiati.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una **Malattia pandemica o epidemica**;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da **Malattia pandemica o epidemica** disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una **Malattia pandemica o epidemica** non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili in base alla copertura assicurativa.

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;
- con il limite di Indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati nella Definizione di **Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**, sono compresi in copertura, quando non costituiscono Merci, i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:

- di proprietà di terzi che l'Assicurato ha in consegna, custodia o che detiene a qualsiasi titolo;
- di proprietà dell'Assicurato stesso.

Come opera la copertura

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", con le seguenti precisazioni:

- in relazione a quanto previsto all'articolo *Valore dei beni assicurati* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, si stima il relativo "Valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'articolo *Determinazione del danno* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, il "Supplemento di indennizzo" non viene corrisposto.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **indennizzabili con la Garanzia Ricorso terzi**;
- ai **veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni**;
- **da grandine ai veicoli posti all'aperto**;
- **da Fenomeno elettrico**;
- ai mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi.



Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento".

Fabbricati ad uso civile abitazione

Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Fabbricato" i locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Fabbricato".

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni indennizzabili con la Garanzia *Ricorso terzi*.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la partita "Fabbricato".

Effetti domestici

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Macchinario - attrezzature - arredamento" anche gli effetti domestici (mobili, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento".

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni indennizzabili con la Garanzia *Ricorso terzi*.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento".

Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio*, per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili fino al 30% del valore di tutte le Merci.

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Eventi sociopolitici

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo Limiti di copertura alla lettera b), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario, Attrezzatura, Arredamento", "Impianti di energia rinnovabile", se attivate, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i **vandalismi**, i **guasti** e le **rottture** subiti dai beni assicurati **in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli**.

Se attivata anche la Garanzia Furto, la presente Garanzia opera a integrazione di quanto previsto alle lettere l) e m) dell'articolo *Rischi assicurati* delle Condizioni Specifiche In Guardia - Furto, per la sola parte dei danni che eccedono i limiti di Indennizzo per questa previsti.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- provocati dalle suddette persone se occupano i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati per oltre



- 5 giorni consecutivi. Sono comunque compresi i danni di Incendio, Esplosione o Scoppio;**
- **di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
 - **che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- **con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna delle Partite sopraindicate.**

Come operano i limiti di Indennizzo e gli Scoperti previsti per le Garanzie Eventi sociopolitici?

Le Garanzie Eventi sociopolitici prevedono, in caso di Sinistro:

- un limite di Indennizzo pari all'80% della somma assicurata;
- l'applicazione di uno Scoperto che va calcolato sull'importo del valore del danno, che può essere, per esempio, pari al 10% con un minimo di 500,00 euro.



Esempio 1

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 100.000,00 euro

Si calcola lo Scoperto del 10% sul valore del danno, cioè 10.000,00 euro (che è superiore al minimo di euro 500,00) e ne risulta un Indennizzo liquidabile pari a 100.000,00 - 10.000,00 euro = 90.000,00 euro.

Si confronta l'Indennizzo liquidabile così calcolato col limite di Indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00= 80.000,00 euro)

L'Indennizzo corrisposto è pari al minore tra questi due valori e quindi al limite di Indennizzo di 80.000,00 euro.



Esempio 2

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 80.000,00 euro

Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): 80.000,00 - 8.000,00 = 72.000,00 euro.

L'Indennizzo corrisposto è pari al valore del danno, al netto dello Scoperto: 72.000,00 euro (minore del limite di Indennizzo).

Acqua condotta ed altri fluidi condotti

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite **“Fabbricato”, “Macchinario – Attrezzatura – Arredamento”, “Impianti di energia rinnovabile”** da fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento, al servizio dei Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati o del maggior Immobile di cui gli stessi formano parte.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **causati da umidità, stitlicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;**
- **conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:**
 - **interrate o installate all'esterno del Fabbricato;**
 - **installate in locali sprovvisti di idoneo sistema di protezione anticongelamento o di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **per i danni conseguenti a gelo:**
 - **fino a concorrenza del limite di Indennizzo pari all'1% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato, col minimo di 10.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti

Per i Fabbricati assicurati, la Garanzia Acqua condotta e altri fluidi condotti comprende anche le seguenti spese di ricerca e riparazione:



- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti;
- le spese che l'Assicurato ha dovuto sostenere allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato o del maggior Immobile di cui forma parte o di Fabbricati contigui.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che derivano da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Che cosa è assicurato

Per i Fabbricati assicurati, la copertura comprende le "Spese di demolizione e ripristino" di parti del Fabbricato di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

Che cosa è assicurato

Per i Fabbricati assicurati, Generali Italia indennizza:

- le spese di ricerca, di riparazione o la sostituzione delle tubature, anche interrato, (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato, la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi, anche in assenza di Danni materiali e diretti ai beni assicurati;
- le spese, connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese di ricerca che derivano da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, di una Franchigia di 500,00 euro per ogni Sinistro;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo di 3.000,00, euro per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.



Fenomeno elettrico

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Limiti di copertura lett. c), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Impianti di energia rinnovabile" causati da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica).

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle Macchine elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della sottoscrizione della Garanzia, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto e del minimo e massimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per i danni subiti dall'Impianto solare termico o dall'Impianto fotovoltaico, gli Scoperti e i minimi di Scoperto sopra indicati sono dimezzati se:

- sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109;
- l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati:

- ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"
- agli Impianti di cogenerazione con recupero dei fumi, se assicurati nell'ambito della Partita "Impianti di energia rinnovabile"

da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- b) subiti da verande e coperture di poggiali, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture;
- c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- d) subiti da Impianti fotovoltaici e solari termici;
- e) ad altri Impianti (compresi quelli di riscaldamento e condizionamento dei locali) che si trovano all'aperto se non sono fissati in modo stabile per uso e destinazione;
- f) subiti da capannoni pressostatici e simili, comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti e dai beni posti sotto gli stessi;
- g) subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- h) causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- i) ai beni all'aperto salvo quanto disposto alla precedente lettera e).



Ci sono limiti di copertura

I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei Fabbricati sono compresi solo se causati in modo diretto da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

In presenza di certificazione ISO 14001 o ISO 50001 o "Registrazione EMAS" i minimi di Scoperto sopra previsti sono dimezzati col minimo di 500,00 euro.

Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici

Che cosa è assicurato

In deroga a quanto riportato alla lettera d) della sezione Che cosa NON è assicurato? della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati agli Impianti fotovoltaici e solari termici da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Il minimo di Scoperto è dimezzato in caso di danni ai pannelli solari o fotovoltaici, se questi sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109 e se l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

Grandine sui fragili

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto riportato alle lettere a), f) e g) della sezione Che cosa NON è assicurato? della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da grandine a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica, anche se fanno parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. f) della sezione Che cosa NON è assicurato? della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, sono compresi i danni a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali Incombustibili.

Sono compresi i danni ai beni assicurati posti sotto i succitati Fabbricati, e tettoie **solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati, o tettoie.**

Che cosa NON è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati, sono esclusi comunque i danni da bagnamento.



Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Sovraccarico neve

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite **“Fabbricato”**, **“Macchinario – Attrezzatura – Arredamento”**, **“Impianti di energia rinnovabile”** a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura che si verificano all'interno del Fabbricato se causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti.

Sono compresi anche i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che pregiudicano la stabilità delle stesse.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, o se violano norme introdotte successivamente che hanno effetto retroattivo;
- a tegole e impermeabilizzazioni; i danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che pregiudica la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, case in legno o plastica, Fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, da verande e coperture in genere di poggiali, balconi, terrazze;
- di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata e complessivo per tutte le Partite.

Sovraccarico neve estesa

A parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia *Sovraccarico neve*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportano:

- crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di 10.000,00 euro.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Operatività delle Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi Atmosferici

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali- Eventi Atmosferici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno



successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzia sostituita.

Art. 7.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi Atmosferici

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie In Solidità - Danni ai beni Eventi Naturali - Eventi Atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo *Comunicazioni tra le parti* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 8.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

¹ Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

² Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

³ Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile) del Codice civile, comma 3: "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse."



CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Garanzia base

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti** causati ai beni assicurati **dai seguenti eventi**:

Sisma

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Sisma **solo se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti**.

Le Garanzie sono prestate solo in relazione a Fabbricati che hanno le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Le scosse registrate nelle **72 ore successive** a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO PER I DANNI DA SISMA

La copertura per danni da Sisma opera se il Fabbricato assicurato, e l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte, ha caratteristiche che corrispondono a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione": **Struttura antisismica, Struttura in cemento armato, Struttura in legno, Struttura in bioedilizia, Struttura in acciaio, Struttura in muratura o altro.**

In caso di Sinistro, se le "Caratteristiche costruttive" del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'articolo *Dichiarazioni del Contraente* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e pertanto il Contraente può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo¹.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:

Tipo costruzione: **Struttura antisismica**
Struttura in cemento armato
Struttura in legno
Struttura in bioedilizia
Struttura in acciaio
Struttura in muratura o altro

Alluvione, Inondazione, Esondazione

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione. Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate **nelle 72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Frana

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da **Frana**. Sono considerati come singolo



evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari sostenute per: le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato col limite del **20% dell'Indennizzo liquidabile**.

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Se attivata anche la sezione In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks o In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate della presente sezione.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

L'Indennizzo opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata.

Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

✓ Esempio

Somma assicurata Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro

Danni materiali e diretti in copertura provocati dal Sinistro: 95.000,00 euro

Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro

Indennizzo totale: 105.000,00 euro (anche se maggiore di 100.000,00 euro)

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:

- a) **30% dell'Indennizzo dovuto per i residui non "pericolosi";**
- b) **10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi". Sono considerati "pericolosi" i residui che rientrano nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da Sinistro, vengono contaminate e pertanto considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.**

Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Se attivata anche la Garanzia *Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile* della sezione In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks o In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati, Generali Italia rimborsa **anche le spese sostenute per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.**

Ci sono limiti di copertura

Il Limite di indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate previsto dalla Garanzia *Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile*, lettera a), è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa.**



Il Limite di indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate previsto dalla Garanzia *Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile*, lettera b), è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla lettera a).**

Garanzie accessorie

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Allagamento e Bombe d'acqua

Che cosa è assicurato

A integrazione della copertura per danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione, nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza anche i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

Che cosa NON è assicurato

Ferme le altre esclusioni e limitazioni previste per la copertura per danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione, la presente estensione di garanzia non comprende i danni:

- ai "Terreni";
- a tutti i beni mobili posti all'aperto.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione dello Scoperto e del minimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa.

Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 30% delle singole somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione, col limite massimo complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.

Per la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni in essi contenuti, Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 15% delle singole somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione col sottolimito complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.

Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)

Che cosa è assicurato

Generali Italia, in caso di Sinistro indennizzabile in base alla copertura per Alluvione Inondazione ed Esondazione, rimborsa le maggiori spese, che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale, sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato assicurato secondo criteri costruttivi "Build Back Better". Tali criteri aumentano la resistenza e resilienza del Fabbricato attraverso l'utilizzo di materiali e strutture che lo rendono più capace di resistere alla penetrazione dell'acqua che deriva da Alluvione, Inondazione, Esondazione e di conseguenza diminuiscono gli impatti dannosi di tali eventi sul Fabbricato stesso e sui beni assicurati in esso contenuti.

Se attiva anche la Garanzia *Allagamento e Bombe d'acqua*, tali maggiori spese sono rimborsate anche in conseguenza di Sinistri indennizzabili in base a tale Garanzia.



Esempi di ricostruzione Build Back Better

- Innalzamento da terra degli impianti di trasformazione dell'energia (cabine di trasformazione Media o Bassa tensione) di almeno 20 centimetri.
- Innalzamento da terra di impianti produttivi di almeno 15 centimetri.
- Installazione di paratie o muri di contenimento a più livelli (dal più alto al più basso che vanno dall'esterno all'interno). Le paratie devono essere adeguate in base a dove è ubicato il Fabbricato e almeno alte quanto l'ultimo livello di acqua penetrata nel Fabbricato o accertata e confermata da Generali Italia in ubicazioni presenti nell'area interessata dall'evento.
- Installazione di valvole di non ritorno dei circuiti fognari.
- Ancoraggio di serbatoi interrati.
- Potenziamento del sistema di scolo delle acque meteoriche per aumentare la sua portata di almeno il 25%.
- Predisposizione di un locale più alto dell'ultimo livello di acqua penetrata nel Fabbricato o accertata e confermata da Generali Italia in ubicazioni presenti nell'area interessata dall'evento dove trasferire temporaneamente macchinari e attrezzature mobili in caso di allagamento.
- Per gli impianti fotovoltaici installati sul suolo, l'installazione tra il terreno e i pannelli di una struttura di appoggio alta almeno 50 cm.



Come opera la copertura

Per ottenere il rimborso, tali spese devono essere approvate da Generali Italia nell'ambito del processo di determinazione del danno in cui viene verificato che gli interventi portano a benefici per la riduzione della probabilità di accadimento di danni futuri o della severità degli stessi.

Ci sono limiti di copertura

Il rimborso di tali spese opera se il danno complessivo provocato dal Sinistro ai beni assicurati - compreso quello che eventualmente riguarda le Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze", se attivate - è di almeno 100.000,00 euro.

Per ogni Sinistro le spese sono rimborsate:

- nell'ambito di tutte le somme assicurate (per la Garanzia Allagamento e Bombe d'acqua, se attivata, nell'ambito del 30% delle somme assicurate per ciascuna Partita attivata per Alluvione, Inondazione, Esondazione);
- con il limite del 10% dell'Indennizzo complessivamente dovuto da Generali Italia e comunque con il massimo di 50.000,00 euro.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite di pertinenza dell'attività dichiarata, attivabili in maniera autonoma l'una dall'altra:

- "Fabbricato"
- "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"
- "Terreni"

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa.

I Terreni sono assicurati a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella precedente al Sinistro.

Nella Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" **non sono compresi i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)** salvo diversa pattuizione tra le parti.

Sono compresi i mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA.

Se è attivata anche la sezione In Solidità – Danni ai beni - Incendio All Risks o In Solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati, in presenza della Partita "Fabbricato" o della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", può essere attivata anche la seguente Partita:

- "Rimanenze": "Arredamento", "Merci".

L'assicurazione è prestata:

- per "Fabbricato", in base al costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", e "Arredamento" e "Macchine Elettroniche" in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per "Merci", si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni artigianali e industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali;
- per gli Archivi e i Supporti di Dati, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possano essere assicurati anche beni di terzi?

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.



AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni



L'assicurazione delle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze" è estesa ai beni assicurati posti in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni che rientrano nella Partita "Rimanenze" posti in ubicazioni diverse da quelle indicate nella Scheda Riepilogativa, l'assicurazione è prestata con il Limite di indennizzo del 10% della Somma assicurata con la relativa Partita e comunque con il massimo complessivo di 50.000,00 euro, fermi gli Scoperti previsti dal contratto e indicati nella Scheda Riepilogativa.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi:

- a) i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumuli;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
- f) conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus.

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

Se non attivate Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati, l'assicurazione non copre le spese di demolizione e sgombero a seguito di Sinistro.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili:

- gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione nonché i beni in essi contenuti;
- che sono in costruzione o se già assicurati con altra assicurazione per i medesimi rischi previsti dalla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali.

Esclusioni specifiche per danni da Sisma:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma, in quanto coperti dalla specifica Garanzia;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- c) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- d) da maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina,
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per danni da Inondazione, Alluvione, Esondazione:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) da variazione della falda freatica;
- c) da Frane;
- d) da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.



Sono inoltre esclusi i danni:

- f) alle Rimanenze poste all'aperto;
- g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo ai veicoli su gomma e alle Merci che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani;
- h) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

Esclusioni specifiche per danni da Frana:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione;
- b) causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- c) da frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- e) a cose mobili all'aperto;
- f) causati da frane già note o potenzialmente già note.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- da Allagamento e Bombe d'acqua.

Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione

Cose escluse dall'assicurazione:

- a) Beni in leasing se già assicurati per gli stessi rischi con altro contratto di assicurazione;
- b) gioielli, pietre e metalli preziosi;
- c) collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro;
- d) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- e) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- f) aeromobili e Natanti e imbarcazioni;

Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto convenuta nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30 gennaio 2025. L'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, assicurare lo Scoperto con altro contratto.

Che cos'è lo Scoperto?

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale, calcolato sull'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.



Esempio

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro
Scoperto pattuito: 15% del danno

- Valore del danno liquidabile: 90.000,00 euro

Importo Scoperto percentuale: 13.500,00 euro (pari al 15% dell'ammontare del danno di euro 90.000)

Indennizzo liquidato: 76.500,00 euro (pari a 90.000,00 - 13.500,00 euro)





Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza situate nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Art. 5.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se le Garanzie ne sostituiscono, senza interruzione, altre in corso con Generali Italia per gli stessi rischi, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzie sostituite.

Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai Beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

La disattivazione della Garanzia base *Calamità naturali ed eventi catastrofici* può essere effettuata solo in maniera congiunta per tutte le coperture attivate: Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 7.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

¹ Ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, compresi gli animali (di seguito Danni materiali)
- morte o lesioni personali (di seguito Danni corporali)

involontariamente causati a terzi, in qualità di proprietario del Fabbricato o della parte del Fabbricato, in seguito denominati Locali, la cui ubicazione è indicata nella Scheda Riepilogativa e adibiti a:

- attività di impresa come identificata dal codice attività anch'esso indicato nella Scheda Riepilogativa;
- attività accessorie.

La Garanzia comprende anche la responsabilità civile connessa a:

- a) impianti fissi al servizio dei Locali, compresi gli ascensori e le antenne e tutto quanto è considerato Immobile per natura o destinazione; **i danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti suddetti;**
- b) Serramenti, porte, finestre, tappezzerie e rivestimenti, affreschi, statue e decorazioni in quanto non apportati dal conduttore dei Locali;
- c) le dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti e le recinzioni;
- d) gli spazi adiacenti e pertinenti ai Locali, comprese le aree tenute a giardino **ma con l'esclusione di strade, anche pedonali, e aree adibite alla circolazione di veicoli o a parcheggio;**
- e) la qualità di condomino, per i danni causati dalle parti comuni, **limitatamente alla quota di responsabilità e con esclusione del maggior onere che deriva da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Danni da interruzione e sospensione di attività

Che cosa è assicurato

La copertura opera anche per i danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali:

- dell'utilizzo di beni
- di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi

se sono conseguenti a un danno indennizzabile in base alla Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura per tali danni opera fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia.

Committenza lavori

Che cosa è assicurato

Per i danni causati da lavori che hanno per oggetto i Locali, la Garanzia opera **se:**

- **i lavori spettano al proprietario Assicurato**
- **e il proprietario Assicurato li affida, in qualità di committente, a imprese o prestatori d'opera nel rispetto della legislazione vigente.**

La copertura opera anche per danni imputabili a fatto doloso di persone addette ai suddetti lavori delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo *Persone non considerate terzi*, della sezione Che cosa NON è assicurato?, sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dell'Assicurato e il personale di imprese di cui lo stesso si avvale in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori che hanno per oggetto i Locali. Tale deroga opera solo per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento dei lavori che causano Danni corporali.

La Garanzia opera anche per i danni dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori che rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro' **alle seguenti condizioni:**

- **se risultano designati in conformità della normativa vigente in materia:**
 - **Responsabile dei lavori,**
 - **Coordinatore per la progettazione,**



- **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei relativi incarichi;**
- **se i lavori sono affidati a imprese che esercitano regolarmente l'attività edile e impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente.**

Ci sono limiti di copertura

Per i Danni corporali subiti da prestatori di lavoro, la Garanzia opera con una Franchigia di 3.000,00 euro per persona infortunata e, quando soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, solo se sono in regola con essa al momento del Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per danni che derivano da:

- **lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;**
- **attività svolte in luoghi qualificabili ai sensi di legge come ambienti sospetti di inquinamento o confinanti**¹ (a titolo di esempio, sono lavori confinanti quelli svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche o stive).

Resta fermo che sono considerati terzi coloro che, anche se partecipano ad attività che hanno per oggetto i Locali (per esempio, pulizia, sorveglianza), subiscono il danno a seguito di una fattispecie di rischio imputabile alla proprietà dello stesso durante lo svolgimento delle loro mansioni, **se tale danno non è conseguenza diretta delle mansioni svolte.**

Danni subiti da coloro che occupano i Locali

La Garanzia opera anche per i Danni materiali e per i relativi danni da interruzioni o sospensioni di attività subiti da coloro che occupano i Locali.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i danni da mancato uso dei Locali causati da lavori che hanno per oggetto o comunque si svolgono nei Locali stessi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera **fino a concorrenza, per Sinistro e per annualità assicurativa, del Massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa o, se inferiore, dell'importo di 250.000,00 euro.**

Esempi

CASO 1

- Massimale per danni a cose: 100.000,00 euro
- Limite di Indennizzo per Danni materiali e relativi danni da interruzione di attività: 250.000,00 euro

Limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa in caso di danneggiamento di cose di coloro che occupano i locali: 100.000,00 euro (pari al valore più basso tra 100.000,00 euro e 250.000,00 euro)

CASO 2

- Massimale per danni a cose: 1.000.000,00 di euro
- Limite di Indennizzo per Danni materiali e relativi danni da interruzione di attività: 250.000,00 euro

Limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa in caso di danneggiamento di cose di coloro che occupano i locali: 250.000,00 euro (pari al valore più basso tra 1.000.000,00 di euro e 250.000,00 euro)

¹ Decreto legislativo 9 aprile 2018 n. 81 come successivamente aggiornato e integrato.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) **tutti coloro che sono in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio e tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno come conseguenza diretta della loro partecipazione a un'attività che ha per oggetto i Locali e le relative pertinenze e accessori, salvo quanto previsto al paragrafo COMMITTENZA LAVORI dell'articolo Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato;**



- b) quando l'Assicurato è una persona fisica:
1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
 2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini di legge², genitori e figli;
- c) quando l'Assicurato non è una persona fisica:
1. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b), punti 1. e 2.;
 2. le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, e i loro amministratori.

Art. 2.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) che derivano da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) di qualunque natura che derivano in modo diretto o indiretto dall'amianto o da prodotti contenenti amianto;
- d) di qualunque natura che derivano in modo diretto o indiretto da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate anche con l'ausilio di impianti fissi al servizio dei Locali;
- f) da circolazione, anche in aree di pertinenza dei Locali equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore nonché di Natanti e Imbarcazioni a motore e di aeromobili;
- g) da Furto;
- h) a cose altrui da Incendio, Esplosione o Scoppio;
- i) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- j) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei Locali;
- k) da impiego di macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non ha compiuto il sedicesimo anno di età;
- l) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non derivano in modo diretto dalla legge;
- m) che derivano da attività svolte da coloro che occupano i Locali;
- n) alle cose che si trovano sui veicoli o al loro interno (in caso di danni a veicoli);
- o) che derivano da Atto Cyber e Incidente Cyber;
- p) di qualunque natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Franchigia per danni a cose

Per i danni a cose, compresi gli animali, si applica una Franchigia di 150,00 euro per Sinistro e per danneggiato.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza situate nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.





Quando e come devo pagare?

Art. 4.1 Adeguamento del Premio della Garanzia RC della Proprietà del Fabbricato in caso di aumento del valore del Fabbricato

Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia *Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato* è calcolato anche sulla base dell'importo della somma assicurata per la Partita "Fabbricato" dichiarato dal Contraente e riportato nella sezione della Scheda Riepilogativa dedicata alla Garanzia Incendio. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* contenuto delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del valore del Fabbricato

Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il valore del Fabbricato risulta aumentato in misura superiore al 15% rispetto a quello della somma assicurata riportata nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata) **come adeguata tenuto conto degli effetti dell'indicizzazione, il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il nuovo valore almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

Se il valore del Fabbricato risulta aumentato in misura superiore al 15% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa come adeguata tenuto conto degli effetti dell'indicizzazione e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo della somma assicurata per il Fabbricato riportato nella Scheda Riepilogativa come adeguato in base all'indicizzazione e il nuovo importo.

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del valore del Fabbricato in misura superiore al limite del 15% sopra indicato, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità, comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* della SEZIONE NORME COMUNI.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.



 **Cosa succede in caso di mancata comunicazione del valore del Fabbricato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?**

Esempio 1

- Valore della Partita "Fabbricato" dichiarato: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 15% (150.000,00 euro)
- Nuovo Valore del Fabbricato: 1.050.000 euro

La Garanzia opera.

Esempio 2

- Valore della Partita "Fabbricato" dichiarato: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 15% (150.000 euro)
- Nuovo Valore del Fabbricato: 1.500.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 di euro e 1.500.000,00 euro
L'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto a 1.000.000,00/1.500.000,00, cioè al 66,6% dell'importo liquidabile.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 5.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa, che forma parte integrante del contratto.

¹ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - *Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

² Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.



CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha il diritto di visitare in ogni momento le cose assicurate e i locali che le contengono o nei quali è esercitata l'attività indicata in Polizza e l'Assicurato è tenuto a fornire le indicazioni e informazioni che occorrono. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le sezioni In Solidità – Danni ai beni:

- Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici
- Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati (tra loro alternative)

sono attivabili e disattivabili in modo indipendente le une dalle altre, **ferme le regole di interdipendenza** tra Garanzie nell'ambito di ciascuna sezione.

Se prima attive congiuntamente, la disattivazione delle Garanzie di una di tali sezioni, **può comportare una variazione in aumento del Premio per le Garanzie delle sezioni che rimangono attive, a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta.**

Alcune Garanzie accessorie della sezione Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici, si attivano **solo se presenti** le omologhe Garanzie della sezione Incendio (All Risks o Rischi nominati) e la disattivazione di queste comporta la disattivazione anche delle specifiche Garanzie della sezione Calamità naturali ed eventi catastrofici alle stesse collegate.

L'attivazione delle Garanzie Prevenzione e Assistenza può essere effettuata solo se è attivata la sezione Calamità naturali ed eventi catastrofici o la sezione Incendio (All Risks o Rischi nominati).

La Garanzia In Solidità – Danni a terzi – Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbriato può essere attivata **solo se è attivata** una tra le sezioni Incendio (All Risks o Rischi nominati) e la disattivazione di questa comporta la disattivazione anche della Garanzia Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbriato.



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente.**

In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta all'altra parte nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia - e, se stipula il contratto in qualità di consumatore¹, anche il Contraente - può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**

La cessazione delle altre Garanzie del presente Modulo determina la cessazione anche della Garanzia Prevenzione e Assistenza, se attivata.

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- se è esercitato dal **Contraente** che ha stipulato il contratto in qualità di consumatore, ha efficacia dalla data di **ricevimento della comunicazione;**
- se è esercitato da **Generali Italia** ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

Non è prevista la facoltà del Contraente o di Generali Italia di recedere per Sinistro che riguarda solo la Garanzia Prevenzione e Assistenza.

In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

¹ Ai sensi dell'art. 3, lettera a) del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo), come successivamente modificato e integrato, che definisce il "consumatore o utente" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO - PREVENZIONE E ASSISTENZA



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:

- **dall'Italia il numero verde 800 572 572**
- **dall'estero al numero +39 02 5824 0565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- a) nome e cognome;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di Polizza;
- d) eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Polizza.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO - ALL RISKS IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

PREMESSA

gruppo per è una società italiana leader nell'erogazione di servizi di salvataggio e risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle attività che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, evento atmosferico, inquinamento e calamità naturali. Grazie alla capillare organizzazione sull'intero territorio nazionale, alle tecnologie all'avanguardia e ai prodotti e alle procedure brevettati con l'Università di Pavia, **gruppo per** è in grado di intervenire con rapidità per limitare i danni nel più breve tempo possibile e risolvere con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con **gruppo per** in forza della quale, con l'attivazione delle Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO, l'Assicurato diventa membro del programma "Pronto Intervento" del **gruppo per**, e si garantisce in questo modo la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un **numero verde 800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**) attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per le richieste di pronto intervento e assistenza tecnica in caso di Sinistro;
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti;
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- Partecipazione ai seminari tecnici **gruppo per**.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del programma "Pronto Intervento" del **gruppo per** e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso, restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste per le Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO.



Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il programma di "Pronto intervento" opera per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO.

Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro

Il Contraente deve:

- contattare tempestivamente il **numero verde 800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**)
 - fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero della polizza assicurativa e un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico di **gruppo per** fornisce immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato e concorda tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore in tutta Italia).

Durante il sopralluogo, il Project Manager di **gruppo per** identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e la rapida ripresa dell'attività e **formula una proposta tecnico economica**.

Durante la valutazione del piano di intervento possono essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può essere contattato ai riferimenti indicati al momento della stipula del contratto o della denuncia stessa, direttamente da **gruppo per** ai fini della fruizione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni:

- da **Fenomeno elettrico**;
 - che riguardano la **Garanzia Lastre esterne**;
 - che riguardano la **Garanzia Acqua Condotta e Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature**;
- l'intervento è limitato ai casi in cui l'Indennizzo complessivo si prevede essere superiore a 15.000,00 euro.

In ogni caso:

- il servizio "Pronto Intervento" di **gruppo per**, non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare;
- **Generali Italia** può recedere in qualsiasi momento dal servizio con cessazione della fornitura dello stesso al Contraente/Assicurato, con preavviso di 60 giorni.

Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio

- Per ogni prestazione di **gruppo per** non prevista dal programma "Pronto Intervento" può essere effettuata una specifica proposta tecnico economica, che, se accettata, deve essere oggetto di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di **gruppo per** sono a carico del Contraente/Assicurato e - **a seguito della verifica dell'operatività della copertura assicurativa** - possono essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 (Obbligo di salvataggio) e successivi del Codice civile.



Esempi di possibili proposte di intervento di gruppo per:

- Opere di salvataggio mediante deumidificazione e applicazione oli protettivi
- Ripristino funzionale con garanzia di macchinari
- Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici
- Risanamento di Fabbricati civili e industriali
- Decontaminazione di merci, attrezzature e arredi
- Interventi di deumidificazione e deodorizzazione

- Il tempo medio di 24 ore tra la chiamata e il sopralluogo sopra indicato è indicativo e non vincolante.
- **gruppo per** opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali e internazionali. Le procedure di intervento **gruppo per** sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e consigliati da **gruppo per** resta a esclusivo carico della stessa.
- **gruppo per** opera nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- **gruppo per** non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.



Art. 1.2 *Obblighi in caso di Sinistro*

Ferma la facoltà di potersi avvalere del programma “Pronto Intervento” del gruppo per e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall’attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l’Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;
- b) avvisare l’agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell’inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno.Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno o diversa comunicazione di Generali Italia precedente (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica); predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.



ATTENZIONE: In caso di inadempimento ai punti a), b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all’Indennizzo.

Per i “Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà”, in caso di Sinistro, spetta al Contraente, d’intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all’accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L’accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’Indennizzo pagato in base alle condizioni di Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Per la Garanzia *Ricorso terzi*, se attivata, l’Assicurato deve il prima possibile informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.

L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l’Assicurazione della responsabilità civile³.

Art. 1.3 *Esagerazione dolosa del danno*

Perde ogni diritto all’Indennizzo il Contraente o l’Assicurato che:

- esagera dolosamente l’ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.4 *Procedura per la valutazione del danno*

L’ammontare del danno è concordato:

- a) da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.



Art. 1.5 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
- d) verificare separatamente, per ciascuna Partita, colpita dal Sinistro, l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, con determinazione del valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
- e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata **fra i due periti nominati, uno da Generali Italia e uno dal Contraente, con apposito atto unico** ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **Fabbricato**:
 - si stima il relativo **"Valore a nuovo"**. Per "Valore a nuovo" si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto l'edificio assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **"Valore allo stato d'uso"**, si stima il valore al momento del Sinistro, valutando il costo per la loro integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- per le Partite **"Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"** e **"Impianti di energia rinnovabile"**:
 - si stima il relativo **"Valore a nuovo"**. Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
 - se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **"Valore allo stato d'uso"**, si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno è effettuata separatamente per ogni singola Partita, secondo le norme che seguono:

- per i beni che rientrano nella Partita **"Fabbricato"**, l'ammontare del danno è costituito dalla **somma di due valori**:
 - a) il primo, stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione, da tale risultato, del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
 - b) il secondo - detto "supplemento di Indennizzo" - è pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per la Partita "Fabbricato" non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del relativo valore determinato come alla lettera a).



- per i beni che rientrano nella Partita **“Fabbricato”**, se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **“Valore allo stato d’uso”**, l’ammontare del danno è dato dal valore stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione, da tale risultato, del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**
- Per i beni che rientrano nelle Partite **“Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”** e **“Impianti di energia rinnovabile”**, l’ammontare del danno è costituito dalla **somma di due valori**:
 - a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
 - b) il secondo - detto “supplemento di Indennizzo” - è pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.

Per le Partite “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento” e “Impianti di energia rinnovabile” non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del relativo valore determinato come alla lettera a).

Per gli “Impianti di energia rinnovabile”, se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di acquisto dell’Impianto, non può essere indennizzato un importo superiore al doppio del relativo valore determinato come alla lettera a).

Per trasformatori, inverter e batterie di accumulo l’Indennizzo è così determinato:

- **l’Indennizzo è pari alla somma dei due valori di cui alle lettere a) e b), alla quale viene applicata una riduzione del 10% per ogni anno d’esercizio fino a una massima riduzione del 70%.**

Per i beni che rientrano nelle Partite **“Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”** e **“Impianti di energia rinnovabile”**, se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **“Valore allo stato d’uso”**, l’ammontare del danno è dato dal valore stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

Non è riconosciuto alcun Indennizzo per:

- **gli inverter e trasformatori, trascorsi 10 anni dalla data documentata di installazione;**
 - **le batterie di accumulo, trascorsi 8 anni dalla data documentata di installazione.**
- per i beni che rientrano nella Partita **“Lastre esterne”**, l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
 - b) il secondo - detto “supplemento di indennizzo” - pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.

Per la Partita “Lastre esterne” non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del relativo valore determinato come alla lettera a).

Per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore con detrazione, dal “Valore a nuovo”, di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

Per gli **Archivi e Modelli e stampi**, la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) e in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all’uso e all’utilizzabilità dei beni stessi, **escluso qualsiasi riferimento a valore d’affezione o artistico o scientifico.**

Che cosa NON è assicurato

Per gli Archivi è escluso anche il valore intrinseco, inteso come valore d’affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.

Per i Supporti di Dati, la determinazione del danno si fa in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa NON è assicurato

Per i Supporti di Dati sono esclusi:

- **il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti;**



- **i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.**

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e, pertanto, anche ai fini del limite di Indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Per le **raccolte e collezioni**, si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le **Macchine elettroniche, se non assicurate nella relativa Partita del Modulo Protezione Digitale**, per la determinazione del danno vale quanto di seguito riportato:

- per le **Macchine elettroniche, escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione, con il massimo:
 - del loro "Valore a nuovo", per i beni per i quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
 - per gli altri beni, del doppio del loro "Valore allo stato d'uso" - intendendo per tale il "Valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del "Valore a nuovo";
- per l'**Hardware**, si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro "Valore a nuovo", per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
 - per gli altri beni, del doppio del loro "Valore allo stato d'uso" - intendendo per tale il "Valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del "Valore a nuovo".

Art. 1.8 Assicurazione parziale - regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Impianti di energia rinnovabile", valutato in base a quanto previsto agli articoli precedenti, eccede, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tali Partite in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.

Se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, la regola proporzionale sopra descritta **non si applica per i Sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna delle sopraindicate Partite colpite da Sinistro e con il massimo complessivo di 10.000,00 euro** e quindi l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. Nell'effettuare la valutazione del Sinistro, **ai fini della determinazione di tali limiti, non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti dal contratto.**

Per **Valori, Archivi e Supporto di Dati** e per le Partite "**Lastre**", la regola proporzionale sopra descritta non si applica e quindi l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?

Esempio

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Macchinari - Attrezzatura - Arredamento" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

- Somma assicurata per la Partita "Macchinari - Attrezzatura - Arredamento": 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Macchinari - Attrezzatura - Arredamento" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore della Partita "Macchinari - Attrezzatura - Arredamento" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

$$40.000,00 \times (55.000,00 / 60.000,00) = 36.666,67$$

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;



- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.
- Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni**:
- dal ricevimento della documentazione completa,
 - dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni che rientrano nelle Partite **“Fabbricato”, “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”, “Impianti di energia rinnovabile” e “Lastre esterne”** Generali Italia paga il **"supplemento di Indennizzo"**, se previsto, entro **30 giorni** da quando è terminata la **ricostruzione o il rimpiazzo**, se ciò avviene - salvo comprovata forza maggiore - entro **18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia**.

Le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo le Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building), sono riconosciute a lavori ultimati in conformità alle suddette caratteristiche, se comprovate da idonea documentazione rilasciata nel rispetto della normativa vigente al momento dei lavori.

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata, in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera stipulata una polizza distinta per ognuna di tali Partite.

A tale scopo, i periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'Indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite dal Sinistro.

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50% dell'importo minimo** che può essere pagato **in base alle risultanze acquisite, se:**

- **non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;**
- **ed è previsto un Indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- **non appena è disponibile una quantificazione minima del danno effettuata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **se fornisce prova inequivocabile a Generali Italia di avere predisposto la ripresa dell'attività dichiarata.**

Se le somme assicurate per le Partite “Fabbricato”, “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”, “Merci” e “Impianti di energia rinnovabile” sono complessivamente:

- **inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;**
- **superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.**

Se il danno interessa le Partite **“Fabbricato”, “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”, “Impianti di energia rinnovabile”**, l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del **“Valore a nuovo”**. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul **“supplemento di Indennizzo”** che a lui spetta in base al **“Valore a nuovo”**, che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁴ verso il responsabile del Sinistro, se **l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso i responsabili stessi.**

La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda



Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'articolo 1914 del Codice civile;
- dal paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile" dell'articolo *Beni assicurati* delle Condizioni Specifiche che regolano le Garanzie Incendio (All Risks o Rischi nominati).

¹ Art. 1914 del Codice civile.

² Art. 1913 del Codice civile.

³ Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile) del Codice civile, comma 3: "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse."

⁴ A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il programma “Pronto intervento” del **gruppo per**, se sono attivate anche le Garanzie:

- In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks,
- In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati,

è attivo e opera negli stessi termini disciplinati nelle relative **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**, anche per le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici.

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, ferma la facoltà - se attive anche le Garanzie sopra indicate - di attivare il programma “Pronto Intervento” del gruppo per, e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;
- b) avvisare l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale è indicato:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, alla quantità e al valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.



ATTENZIONE: In caso di inadempimento ai punti a), b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Per i “Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà”, in caso di Sinistro, spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo pagato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti, o con il consenso, dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.



Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro, o anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, con determinazione del valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; è possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **"Fabbricato"** si stima il relativo "Valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **"Terreno"** viene indicata una somma forfettaria a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. *Assicurazione parziale – regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso ad una condizione pari a quella antecedente al Sinistro;
- per **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Arredamento"**, si stima il relativo "valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico e della medesima utilità offerti sul mercato con i limiti indicati al successivo articolo *Determinazione del danno*.

Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per i beni che rientrano nella Partita **"Fabbricato"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - a) il primo, stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con



detrazione da tale risultato del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**

b) il secondo - detto "supplemento di indennizzo" - pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

- Per il "**Terreno**" l'importo del danno è dato dall'ammontare dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella antecedente al Sinistro.
- per i beni che rientrano nelle voci "**Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura**" e "**Arredamento**", l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
 - b) il secondo - detto "supplemento di Indennizzo" - pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal "Valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi, Supporto Dati** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le "**Merci**" la determinazione del danno si ottiene con detrazione, dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro, del valore delle Merci illese e del valore che si può ricavare dalle Merci danneggiate nonché degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Compensazione fra Partite

Per le Partite "Fabbricato" e "Impianti non al servizio del Fabbricato, Attrezzatura e Arredamento", se la somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita in proporzione tra le altre Partite per le quali c'è insufficienza di assicurazione.

La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal Sinistro³.

La compensazione fra Partite opera solo nell'ambito dei beni assicurati nella stessa ubicazione.



Come opera la compensazione fra Partite?

Esempio

- Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro
- Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro
- Valore "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" al momento del Sinistro: 55.000,00 euro
- Valore "Fabbricato" al momento del Sinistro: 90.000,00 euro
- Totale Partite "Fabbricato" e "Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature": 150.000,00 euro
- Totale valore "Fabbricato" e "Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature" al momento del Sinistro: 145.000,00 euro

In questo caso non viene applicata alla Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" la regola proporzionale anche se il valore della partita è superiore alla somma assicurata (55.000>50.000) perché il valore delle due partite assicurate pari a 145.000,00 euro non è superiore al totale delle due Partite assicurate al momento del Sinistro.

Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell'articolo Valore dei beni assicurati, eccede, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.



✓ **Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?**

Esempio

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

$$40.000,00 \times (55.000,00 / 60.000,00) = 36.666,67$$

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni rientranti nelle Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura e Arredamento il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il pagamento di tale supplemento viene corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;**
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.**

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera che, per ognuna di tali Partite, è stipulata una polizza distinta.

A tale scopo, i periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'Indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite dal Sinistro.

Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.**



L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.

Se le somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Terreni" e "Rimanenze", sono complessivamente:

- inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;
- superiore a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.

Se il danno interessa le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Arredamento", l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁴ verso il responsabile del Sinistro, se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile per le spese di salvataggio;
- dall'articolo *Beni assicurati*, al paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile", se attivate anche Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati.

¹ Art. 1914 del Codice civile.

² Art. 1913 del Codice civile.

³ Secondo l'art. 1907 del Codice civile.

⁴ A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuta conoscenza¹.

La denuncia deve contenere:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:

- far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile²;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

- comunicare subito richieste, domande o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
- mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
- trasmettere subito a Generali Italia ogni atto giudiziario che gli viene notificato;
- collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
- comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. A tal fine, l'Assicurato è tenuto a adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo **Obblighi in caso di sinistro**. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno al quale si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:



- al pagamento;
 - alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.
- Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.
- Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato relativamente al Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.
- Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

La copertura opera fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia *Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato*, oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti indicati all'articolo *Gestione della vertenza di danno e spese legali*.

Sono salvi i diversi limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Gli importi di Franchigie e gli Scoperti previsti nelle Condizioni Specifiche che regolano la Garanzia o eventualmente pattuiti in Polizza, sono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.

Il Massimale "per Sinistro" indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Sinistro.

Nell'ambito di esso:

- il "Massimale per persona" rappresenta il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che è deceduta o ha subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di Indennizzo per i danni a cose, compresi gli animali, relativi a tutte le persone danneggiate.

Tali Massimali sono, a ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del contratto, la copertura - sempre nei limiti convenuti - opera in eccedenza alle Garanzie previste dalle suddette polizze.



Come operano i Massimali per Sinistro, per persona, per danni a cose?

Esempio

Nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza è indicato:

- un Massimale per Sinistro pari a 1.000.000,00 di euro
- un Massimale per persona pari a 500.000,00 euro
- un Massimale per danni a cose pari a 150.000,00 euro

A fronte di un Sinistro con:

- Danni corporali a due persone (A e B) valutati rispettivamente 600.000,00 euro e 300.000,00 euro
- Danni materiali a più persone valutati cumulativamente 200.000,00 euro

Sono dovuti, salva l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti:

- 500.000,00 euro al soggetto A che ha subito danni per 600.000,00 euro
- 300.000,00 euro al soggetto B che ha subito danni per 300.000,00 euro
- 150.000,00 euro complessivi ai vari soggetti che hanno subito Danni materiali per un totale di 200.000,00 euro

¹ Art. 1913 del Codice civile.

² Art. 1915 del Codice civile.

